



COMUNE DI VILLONGO

Provincia di Bergamo



Affresco della cappella centrale del Cimitero di Villongo San Filastro

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.09.2025

Entrata in vigore: 1° ottobre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto:

DOTT. ANTONIO ZAMBOLIN

Il Progettista:

ING. VITTORIO CINGANO



Regolamento redatto per il Comune di Villongo dallo Studio di ingegneria Cingano con il contributo dei funzionari Comunali. Via Alberto Mario 38 - 36100 Vicenza tel. 0444 961338 - 347 2525 020 e-mail: cingano@ordine.ingegneri.vi.it



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I – OGGETTO E STRUMENTI DI GESTIONE	6
Art. 1 - Oggetto	6
Art. 2 - Gestione integrata dei dati cimiteriali - Registro cimiteriale	7
Art. 3 - Fascicoli per le sepolture private	9
Art. 4 - Competenze	9
Art. 5 – Responsabilità	10
Art. 6 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali	11
Art. 7 - Contenziosi	12
Art. 8 – Servizi gratuiti e a pagamento	12
Art. 9 – Atti a disposizione del pubblico.....	14
CAPO II - STRUTTURE DI SERVIZIO	14
Art. 10 – Deposito mortuario, deposito di osservazione, obitorio e sala autoptica.....	14
CAPO III - FERETRI	16
Art. 11 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	16
Art. 12 - Verifica e chiusura feretri	16
Art. 13 – Caratteristiche dei feretri.....	17
Art. 14 – Fornitura gratuita di feretri	19
Art. 15 - Piastrina di riconoscimento.....	19
Art. 16 - Contenitori dei resti mortali.....	19
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	20
Art. 17 – Modalità del trasporto e percorso.....	20

Art. 18 - Norme generali per i trasporti.....	21
Art. 19 - Riti religiosi e civili.....	21
Art. 20 - Trasferimento di salme per il periodo di osservazione o in casi particolari...	22
Art. 21 - Trasporto di morti per malattie infettive - diffuse o di portatori di radioattività	22
Art. 22 - Trasporto di salme con provenienza o destinazione verso altri comuni per seppellimento o cremazione.....	22
Art. 23 - Trasporto in sepolture privilegiate.....	23
Art. 24 - Trasporti diretti o provenienti dall'estero.....	23
Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti	23
TITOLO II – CONFERIMENTO DEFUNTI IN CIMITERO	24
CAPO I – ACCOGLIENZA.....	24
Art. 26 - Ammissione e accoglimento nel cimitero.....	24
Art. 27 - Documenti di accompagnamento per l'ammissione al cimitero	25
CAPO II – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	26
Art. 28 - Competenze	26
Art. 29 - Addetto alla custodia del cimitero.....	26
Art. 30 - Operatori cimiteriali	27
Art. 31 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	28
Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro	28
TITOLO III – CIMITERI E OPERAZIONI CIMITERIALI	29
CAPO I – CIMITERI.....	29
Art. 33 - Elenco cimiteri.....	29
Art. 34 - Disposizioni generali sulla vigilanza dei cimiteri	29
CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	30
Art. 35 - Disposizioni generali.....	30
Art. 36 - Piano Regolatore Cimiteriale.....	30
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	31
Art. 37 - Inumazione.....	31
Art. 38 - Cippi e lapidi nel campo comune e a inumazione.....	32
Art. 39 - Tumulazione	34
Art. 40 - Tumulazioni con animali d'affezione.....	34
Art. 41 - Deposito provvisorio di salme, resti e ceneri	34
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	35

Art. 42 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	35
Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	35
Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	36
Art. 45 - Smaltimento o recupero dei materiali	38
Art. 46 - Raccolta delle ossa	38
Art. 47 - Oggetti da recuperare.....	38
TITOLO IV – CREMAZIONE	39
CAPO I – CREMAZIONE	39
Art. 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	39
Art. 49 - Termini per la cremazione ed eventuale deposito in celle frigorifere	39
Art. 50 - Modalità operative per la cremazione	40
Art. 51 - Crematorio.....	41
Art. 52 - Caratteristiche dell'urna cineraria	41
Art. 53 - Destinazione delle ceneri	41
Art. 54 - Iscrizione ad associazione	42
CAPO II – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	42
Art. 55 - Disposizioni generali in materia di affidamento e dispersione delle ceneri ..	42
Art. 56 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione ...	43
Art. 57 - Targa con generalità dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse	44
Art. 58 - Affidamento delle ceneri	44
Art. 59 - Conservazione dell'urna.....	45
Art. 60 - Recesso dall'affidamento e rinvenimento di urne.....	45
Art. 61 - Dispersione delle ceneri.....	46
TITOLO V - POLIZIA DEI CIMITERI.....	48
Art. 62 - Orario	48
Art. 63 - Disciplina dell'ingresso	48
Art. 64 - Divieti speciali.....	49
Art. 65 - Riti funebri	50
Art. 66 - Monumenti e ornamenti sulle tombe a terra	50
Art. 67 - Lapidi	51
Art. 68 - Epigrafi e fotografie.....	52
Art. 69 - Lampade votive	53
Art. 70 - Ornamenti floreali.....	55
Art. 71 - Violazione delle regole riguardo gli ornamenti	55

TITOLO VI – CONCESSIONI	55
CAPO I – DIRITTI, DOVERI E RAPPORTI CONTRATTUALI.....	55
Art. 72 - Titolare della concessione – Diritti sul sepolcro	55
Art. 73 - Patti contrattuali contenuti nella concessione	58
Art. 74 – Aveni diritto alla concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia o per l’assegnazione delle stesse.....	59
Art. 75 – Divieto di Concessioni in vita e regole sugli avvicinamenti.....	60
Art. 76 – Durata e rinnovo delle concessioni cimiteriali.....	60
Art. 77 - Irreperibilità delle concessioni pregresse	61
CAPO II - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	62
Art. 78 - Sepolture private	62
Art. 79 – Caduti di guerra.....	63
Art. 80 – Modalità di assegnazione della concessione.....	64
CAPO III – SUBENTRO, REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE.....	64
Art. 81 – Subentro nella titolarità della concessione per morte.....	64
Art. 82 – Subentro nella titolarità della concessione per cessione	65
Art. 83 - Rinuncia a concessione di tomba occupata.....	66
Art. 84 – Rinuncia a loculi, ossari e tombe a terra.....	68
Art. 85 - Rinuncia a concessione di aree libere	68
Art. 86 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	68
Art. 87 - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti o in disponibilità del Comune	69
Art. 88 - Divisione di una tomba di famiglia	69
Art. 89 – Revoca della concessione	70
Art. 90 - Doveri del concessionario.....	70
Art. 91 - Disinteresse.....	71
Art. 92 - Abbandono per incuria.....	71
Art. 93 – Decadenza della concessione	72
Art. 94 - Provvedimenti conseguenti la decadenza della concessione	73
Art. 95 – Estinzione della concessione	73
TITOLO VII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	73
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	73
Art. 96 - Accesso ai cimiteri da parte delle imprese private	73
Art. 97 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle di famiglia e collocazione di ricordi funebri	74

Art. 98 - Responsabilità e Deposito cauzionale.....	75
Art. 99 - Recinzione aree e materiali di scavo	75
Art. 100 - Introduzione e deposito di materiali.....	75
Art. 101 - Orario di lavoro.....	76
Art. 102 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	76
Art. 103 – Vigilanza.....	76
TITOLO VIII – ATTIVITA’ FUNEBRE	76
Art. 104 - Imprese funebri	76
Art. 105 - Divieti	77
TITOLO IX - ATTIVITA’ SANZIONATORIA.....	78
Art. 106 - Sanzioni	78
Art. 107 - Sanzioni generiche.....	78
Art. 108 - Ambito di applicazione	80
Art. 109 - Sanzioni particolari per l’attività di onoranze funebri	80
TITOLO X - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	81
Art. 110 – Abrogazione di precedenti disposizioni	81
Art. 111 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	81
Art. 112 - Rinvio dinamico	82
ALLEGATO A – GLOSSARIO.....	83

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO E STRUMENTI DI GESTIONE

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull’esercizio dell’attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Il presente regolamento regola i rapporti fra il Comune, i cittadini e gli operatori esterni

in ambito funerario e cimiteriale ed è integrato dal Regolamento degli uffici operanti in ambito cimiteriale che regola le procedure interne all'Amministrazione per una corretta gestione dei servizi cimiteriali da parte degli uffici interessati.

Tutti i riferimenti ad atti normativi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando gli atti stessi, comprese successive modifiche ed integrazioni, rimarranno in vigore.

Il presente Regolamento è integrato:

- a) dal Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale Comunale (di seguito denominato P.R.C.);
- b) dalle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate N.T.A.) del Piano Regolatore Cimiteriale;
- c) dal Tariffario cimiteriale (di seguito denominato T.C.);

Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del d.P.R. n. 285/1990, è fatto divieto di seppellire cadaveri al di fuori del cimitero, ad esclusione delle cappelle gentilizie regolate dall'art. 101 del medesimo decreto, della dispersione in natura delle ceneri come è successivamente definito, nonché la collocazione delle ceneri contenute nell'urna cineraria sigillata, affidata al familiare o avente titolo, che potrà essere custodita in abitazione.

Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma degli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 396/2000 e nessuna salma potrà essere rimossa da una sepoltura per essere trasferita in un'altra, se non con le prescritte autorizzazioni.

Art. 2 – Gestione integrata dei dati cimiteriali – Registro cimiteriale

1. La tenuta dei registri cimiteriali prevista dalla legge rientra in una più ampia gestione dei dati relativi ai cimiteri per i quali la tenuta informatica è indispensabile. Per ogni sepoltura devono essere gestiti:

- a) il registro cimiteriale, che riporta le entrate e le uscite dal cimitero di defunti, resti o ceneri e la loro collocazione all'interno del cimitero;
- b) l'anagrafe cimiteriale, che collega ogni sepoltura con i defunti che vi giacciono e con gli aventi diritto o titolo;
- c) il catasto cimiteriale, che collega ogni sepoltura alla sua localizzazione;
- d) il fascicolo della sepoltura, ove inserire la concessione, le comunicazioni, gli aventi diritto, le volontà del defunto, e la documentazione cartacea relativa alla sepoltura;
- e) lo scadenziario delle concessioni;

- f) le comunicazioni con l'anagrafe, per il necessario aggiornamento della stessa.
2. Tutti questi dati vanno correlati fra loro in un unico *database* di gestione.
 3. Qualunque sia la modalità di gestione del servizio, interna o esternalizzata, della gestione dei dati risponde comunque il Responsabile dei Servizi Cimiteriali. I suddetti devono rimanere nella piena disponibilità del Comune nell'immediato e nel futuro.
 4. Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Questo *database*, denominato anche "mappa", è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
 5. Il Responsabile della custodia cimiteriale, anche tramite il personale delegato, per ogni cadavere ricevuto, ritira l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 285/1990 e la documentazione di accompagnamento del feretro. Inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare, anche informatico:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, traslazione o trasporto di cadaveri o di ceneri;
 - e) Ogni altro dato che si ritenga utile per la gestione.
 6. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 7. Al termine dell'anno un esemplare dei registri deve essere depositato, presso l'archivio comunale, l'altro rimane a disposizione presso il servizio di custodia cimiteriale. In caso di gestione informatica dovranno essere archiviate periodicamente copie di *back-up*.
 8. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano a cura del personale addetto.
 9. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe

cimiteriali, intese come congruenza fra i posti salma e i dati relativi ai relativi sepolti, comprese le tombe private.

10. Il contratto di concessione e ogni altro atto relativo alla concessione stessa, che può essere oggetto di prova, deve essere altresì acquisito digitalmente, con attestazione di conformità della copia in caso di documentazione cartacea, e inviata per la conservazione digitale.

11. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

12. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza e a curarne l'affissione e la pubblicazione degli avvisi come previsto dal successivo art. 42.

Art. 3 – Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata, quali le cappelle di famiglia, è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti cartacei che le si riferiscono.

2. Il contratto di concessione e ogni altro atto relativo alla concessione stessa, che può essere oggetto di prova, deve essere altresì acquisito digitalmente, con attestazione di conformità della copia in caso di documentazione cartacea, e inviata per la conservazione digitale.

Art. 4 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e dei Servizi Demografici.

2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del d.lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

3. Quando la gestione dei cimiteri è affidata a un gestore esterno al Comune le rispettive competenze sono definite nell'apposito capitolato d'appalto o contratto di affidamento del servizio stesso, restando in capo al Comune la funzione del Responsabile Unico del Progetto nonché l'onere di individuare il collaudatore del servizio o il Direttore dell'Esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

4. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero per incompatibilità con le condizioni di *par condicio* previste dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Art. 5 – Responsabilità

1. In ogni cimitero è assicurata la custodia cimiteriale e la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal Comune.

2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a ciò espressamente incaricato dal Sindaco è responsabile della custodia cimiteriale e delle attività che si svolgono entro i recinti cimiteriali, svolgendo la funzione di coordinatore di chiunque, ufficio interno all'amministrazione o entità esterna operi entro il recinto cimiteriale.

In caso di esternalizzazione del servizio la custodia cimiteriale può essere affidata a tale entità esterna, che svolgerà la sua attività sotto la supervisione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

3. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento senza che occorra una preventiva deliberazione della Giunta Comunale.

4. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Concorrono con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

6. il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, agibilità, ecc.) e per la custodia cimiteriale. Inoltre, è competente per la sicurezza sul posto di lavoro, per il D.V.R. per i lavoratori del Comune e D.U.V.R.I. per il coordinamento fra gli esterni;

7. In caso di esternalizzazione del servizio la custodia cimiteriale può essere affidata a operatori economici esterni;

8. l'Ufficio dei Servizi Sociali stabilisce le condizioni di indigenza per le quali possono verificarsi la necessità di funerali, della cassa, di trasporti o della sepoltura a carico del Comune.

9. In particolare:
10. L'Ufficio dello Stato Civile autorizza le sepolture ed i trasporti, nonché le cremazioni;
11. L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti. Inoltre, provvede in particolare agli atti contrattuali e gestisce il sistema informativo cimiteriale, *software*, archivi cartacei e *database*;
12. L'Ufficio Ragioneria provvede all'adozione degli atti contabili, compreso il recupero dei crediti su indicazioni dell'ufficio cimiteriale, se non diversamente disposto dal Regolamento Comunale generale delle entrate, istituti deflativi e carta dei diritti del contribuente;
13. L'Ufficio dei Servizi Demografici provvede alla individuazione degli aventi titolo e dei soggetti subentranti su indicazione dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali, al quale fornisce oltre che i risultati, le ricerche effettuate e i risultati nel caso di irreperibilità.
14. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali gestisce inoltre il recepimento dei defunti in cimitero mediante l'addetto alla custodia e cura il trasferimento della documentazione cartacea e l'eventuale prima digitalizzazione del registro all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
15. L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali provvede alla gestione del sistema informativo cimiteriale, recepisce la documentazione ritirata dall'addetto alla custodia e ne conserva archivio cartaceo insieme ai fascicoli di sepoltura.
16. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali si avvale di collaboratori a cui può delegare sub-procedimenti.
17. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per gli atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio. Non assume altresì alcuna responsabilità per l'utilizzo di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico e da utilizzati da soggetti estranei all'ente in modo difforme dal consentito.

Art. 6 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la preminenza nella decisione circa la disposizione della salma e dei funerali, in quanto ed in qualunque forma tale volontà sia stata espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In mancanza di disposizioni di volontà da parte del defunto, i familiari possono

disporre della salma nei termini della collocazione e dei funerali in base al seguente ordine:

- a) il coniuge, l'unito civilmente o il convivente *more uxorio* ai sensi della l. n. 76/2017;
- b) i figli;
- c) i genitori;
- d) gli altri parenti in ordine di grado;
- e) gli affini in ordine di grado;
- f) gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.

3. In mancanza dei parenti sopra citati tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a altre persona convivente (non *more uxorio*) con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

4. Se il coniuge passa a seconde nozze, decade dalla priorità di disporre, in caso di eventuali successivi provvedimenti, in ordine alla salma ed alla sepoltura dell'ex-coniuge.

5. L'ordine di parentela sopra esposto è tassativo e deve essere rispettato anche per le decisioni riguardanti l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione sia ordinaria che straordinaria, il trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri.

6. Le decisioni vanno prese all'unanimità fra i pari aventi titolo. In mancanza dell'unanimità il Comune inuma il feretro nel campo comune o riversa le ceneri nel cinerario comune, con rivalsa degli oneri sugli aventi titolo.

Art. 7 – Contenziosi

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (tumulazione, estumulazione, esumazione, trasporto, inumazione, cremazione, traslazione, ecc.) o una concessione (di aree, di loculi, di ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole o monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Le eventuali autodichiarazioni in tale ambito si intendono rilasciate a Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 495 del Codice Penale.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato.

Art. 8 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Le sepolture possono essere gratuite oppure a pagamento.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
3. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) accertamento di morte;
 - b) servizio di osservazione delle salme;
 - c) recupero e relativo trasporto di salme accidentate;
 - d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - e) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - f) l'inumazione in campo comune e la cremazione in caso di persone indigenti, stato di bisogno della famiglia o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) la deposizione di ossa nell'ossario comune;
 - h) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;
 - i) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - j) la fornitura della bara e il trasporto funebre per le persone indigenti, in stato di bisogno della famiglia, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.
6. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla l. n. 328/2000, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al d.lgs. n. 109/1998.
7. Qualora non ricorra il presupposto di cui al comma che precede, l'eventuale disinteresse dei familiari, con ciò intendendo i soggetti di cui sopra, dovrà essere espressamente manifestato nelle forme di legge. Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro trenta giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto (tra cui anche l'accettazione di eredità) l'eventuale servizio funebre, fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione,

sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

8. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. f, del d.lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ed estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della l. n. 241/1990.

CAPO II - STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 10 – Deposito mortuario, deposito di osservazione, obitorio e sala autoptica

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, alla sala autoptica e all'obitorio e alla camera mortuaria nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari o in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge, salvo il deposito mortuario (camera mortuaria) che deve essere presente obbligatoriamente in ogni cimitero.

2. Quale deposito di osservazione può essere utilizzata la camera mortuaria (deposito mortuario) di cui il cimitero è dotato, purché provvisto dei requisiti previsti dalla normativa.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale addetto a tale funzione.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia di Tutela della Salute, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 285/1990.
8. Il deposito delle salme di cui al primo comma, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
9. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - d) alla sala del commiato o alla casa funeraria;
 - e) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - f) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - g) all'abitazione propria o dei familiari.
10. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
11. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'A.T.S. territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
12. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
13. Il Sindaco, con l'assenso dei famigliari del defunto, con propria ordinanza può disporre, in caso di decesso di persone illustri o che hanno avuto un ruolo rilevante nella vita sociale, economica, politica o religiosa del Comune di Villongo, che il periodo di

osservazione sia effettuato in luoghi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.

CAPO III - FERETRI

Art. 11 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili negli addobbi e imbottiture delle casse. Sul fondo della cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da assorbire qualsiasi gocciolamento di liquidi. Dovrà pure essere posizionato un prodotto che favorisca la putrefazione.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele individuate dall'autorità competente.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia di Tutela della Salute detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12 – Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Direzione Regionale competente in materia di sanità, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 70, comma 3, della L.R. n. 33/2009.

3. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia almeno su una vite di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero della S.C.I.A. o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

4. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni necessarie e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 3.

5. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 2 sono svolte dal personale sanitario dell'A.T.S. competente del luogo in cui si trova il cadavere, la quale rilascia idonea certificazione al termine della verifica.

Art. 13 – Caratteristiche dei feretri

1. Per le inumazioni i feretri devono rispondere alle caratteristiche previste nell'art. 75 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Sono utilizzate casse di legno, o di cartone o sacchi biodegradabili nel caso di reinumazioni di salme inconsunte. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi del citato articolo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

2. Per le tumulazioni i feretri devono rispondere alle caratteristiche previste dall'art. 77 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

3. Per le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

4. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

5. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria:

a) per l'inumazione:

i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

ii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del

Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;

iii. i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 44 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

i. il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;

ii. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al punto precedente, nonché, se il trasporto è per l'estero o dall'estero, degli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;

iii. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, comma 13 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 comma 5 del Regolamento stesso;

c) per cremazione:

i. per trasporti interni al Comune di decesso: il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a);

ii. per trasporti entro i 100 km dal Comune di decesso: il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera b), punto 3;

iii. Negli altri casi: il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), punti 1 e 2.

6. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa secondo le prescrizioni dell'art. 25 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

7. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'A.T.S., o di un suo delegato.

8. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato all'inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

10. Sulle casse metalliche è consentita l'applicazione di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 14 – Fornitura gratuita di feretri

1. In caso di deceduti aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale ai sensi dei successivi articoli e in stato di indigenza stabilito dal competente ufficio comunale o per cui vi sia disinteresse dei familiari ai sensi dell'art. 8, il Comune provvede alla fornitura di un feretro di tipo comune.

Art. 15 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi, eventualmente, insieme ad altri elementi accertati, che possano consentire, in tempi successivi, ad effettuare il riconoscimento.

Art. 16 – Contenitori dei resti mortali

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto.

2. Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli, es. mummificati o corificati) è sufficiente l'uso di un contenitore di materiale biodegradabile se destinato all'inumazione o facilmente combustibile se destinato alla cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono

essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso. Pertanto, è possibile:

- a) l'uso dell'originario feretro, ove possenga ancora tali caratteristiche;
 - b) l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm, casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.
3. Il contenitore di resti mortali deve riportare all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
4. Solo nel caso in cui il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale o l'appaltatore dei Servizi cimiteriali o un suo delegato, come stabilito nell'ordinanza del Sindaco che regola le esumazioni e le estumulazioni, abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso del feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere. Nel caso di reinumazione in campo inconsunti, può essere utilizzata la cassa grezza di legno in cui inserire anche le eventuali tavole della cassa originaria incollate ai resti, o la cassa in cartone o il sacco biodegradabile.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 17 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il Sindaco, sentite le comunità religiose, le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'autorità sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
 - e) impiego di mezzi speciali;
 - f) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - g) modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

3. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 18 – Norme generali per i trasporti

1. L'autorizzazione al trasporto viene rilasciata dal competente Responsabile del comune di partenza a seguito di domanda degli interessati. Per il Comune di Villongo la competenza spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. La stessa autorizzazione dovrà essere rilasciata anche per le sepolture nell'ambito dello stesso comune.

2. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per il trasporto di cadavere, relativo alla verifica, prodotto dall'incaricato al trasporto funebre.

3. Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dei nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane o di ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale e regionale.

4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o alla cremazione e dal verbale di chiusura feretro. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.

Art. 19 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali di cui al presente Regolamento o dell'ordinanza del Sindaco.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o presso il luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. L'uso degli spazi per i funerali civili o celebrati con riti diversi è a titolo oneroso.

Art. 20 – Trasferimento di salme per il periodo di osservazione o in casi particolari

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo. Lo stesso deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio o similari e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 21 – Trasporto di morti per malattie infettive - diffuse o di portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 22 – Trasporto di salme con provenienza o destinazione verso altri comuni per seppellimento o cremazione

1. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al trasporto da parte del Responsabile del Servizio competente del comune di partenza. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto nonché dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio Competente del comune di partenza.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

3. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati

direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura a cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

4. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta nei centri di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico documento dal Responsabile del Servizio competente del Comune ove è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura.

Art. 23 – Trasporto in sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 28, co. 7 del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria.

Art. 24 – Trasporti diretti o provenienti dall'estero

1. Il trasporto di salme, con provenienza o destinazione verso altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino stipulata il 10 febbraio 1937, successivamente ratificata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, n. 285, nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. La Convenzione di Berlino, di cui all'art. 24, non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e

recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 52.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini dell'affidamento o alla dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione all'affidamento o alla dispersione.

TITOLO II – CONFERIMENTO DEFUNTI IN CIMITERO

CAPO I – ACCOGLIENZA

Art. 26 - Ammissione e accoglimento nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, le ceneri e i resti mortali di persone:

a) residenti al momento della morte nel Comune o una volta residenti che abbiano variato la residenza per essere state ricoverate in Case di Riposo o simili o da parenti per accudimento;

b) che abbiano avuto residenza pari o superiore a dieci anni nel Comune di Villongo;

c) che hanno il coniuge, l'unito civilmente o il convivente more uxorio o un parente fino al secondo grado residente o sepolto nel Comune di Villongo;

d) aventi diritto di sepoltura per essere familiari di fondatori di sepolcro privato o aventi titolo per eredità;

e) nate morte o frutti del concepimento il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel Comune o cui almeno un genitore sia residente nel Comune di Villongo;

f) tutti coloro che sono deceduti nel territorio comunale;

g) i defunti residenti in Comuni limitrofi, nelle zone di confine, che dimostrino di avere avuto in vita una partecipazione attiva alla vita religiosa, culturale, sociale di Villongo;

che hanno un parente fino al terzo grado residente o sepolto a Villongo, nel solo caso di ricongiungimento di resti mortali o ceneri in una sepoltura già presente nei cimiteri comunali;

2. L'accettazione dei cadaveri, resti mortali o ceneri previste dal presente articolo è subordinata al preventivo pagamento, senza eccezioni, da parte degli interessati delle tariffe previste, con l'eccezione dei casi previsti per i servizi gratuiti.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Il personale cimiteriale non può ricevere nel Cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

5. Nel caso, comunque, di conferimento al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, l'addetto alla custodia, ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio comunale competente per le pratiche richieste dal caso.

6. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti, intendendosi il diritto applicabile alla madre.

7. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti e i prodotti del concepimento si seguono le prescrizioni dell'art. 7 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. L'autorizzazione alla sepoltura, in quest'ultimo caso, è rilasciata dalla competente A.T.S.

Art. 27 - Documenti di accompagnamento per l'ammissione al cimitero

1. Il Responsabile del trasporto consegnerà al personale incaricato della custodia cimiteriale oltre al feretro o all'urna cineraria o alla cassetta contenente resti ossei, la documentazione di accompagnamento del feretro composta da:

- a) autorizzazione al trasporto;
- b) autorizzazione al seppellimento;
- c) verbale di identificazione e chiusura feretro (nel caso di cassa);
- d) verbale di cremazione (nel caso di cremazione);

2. All'atto del ricevimento del feretro, il personale incaricato della custodia cimiteriale o del crematorio o delegato verificherà:

- a) la presenza e correttezza dei documenti di accompagnamento;
- b) la presenza e integrità del sigillo apposto sul feretro;
- c) la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto (da verbale chiusura cassa).

3. Successivamente compilerà l'apposita sezione del registro cimiteriale, in forma cartacea e/o informatica.

4. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trattenuti dal personale cimiteriale. Nel registro cimiteriale oltre alle identificazioni, fra le annotazioni dovrà essere indicato il giorno e l'ora del seppellimento, il campo, il settore ed il numero d'ordine del cippo, della fossa, della tomba, del loculo, dell'ossario o della cappella di famiglia in cui è stato posto il feretro, l'urna o la cassetta.

CAPO II – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 28 - Competenze

1. I servizi cimiteriali si svolgono secondo le disposizioni dell'Ufficio di Stato Civile, dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali e dell'Ufficio Tecnici Comunale, sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria secondo le rispettive competenze, come stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa nazionale e regionale in materia.

2. La responsabilità della sicurezza sul luogo di lavoro, e in particolare il coordinamento fra le imprese operanti nel cimitero, è del Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, che in caso di gestione interna del Cimitero può essere un funzionario del Comune, o, un soggetto terzo in caso di esternalizzazione del servizio.

3. La vigilanza sui lavori di carattere edilizio manutentivo è attribuita all'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 29 - Addetto alla custodia del cimitero

1. Il Responsabile del servizio di custodia cimiteriale opera nel cimitero tramite un addetto alla custodia che ha il compito di:

- a) ritirare per ogni feretro ricevuto e conservare presso i locali siti all'ingresso del cimitero ove è allestito apposito archivio, oppure in altro luogo individuato dal Comune, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale chiusura del feretro e ogni altro documento obbligatorio per l'ammissione al cimitero;
- b) verificare che la tipologia di contenitore sia congrua con la tipologia di sepoltura;
- c) verificare che la collocazione del feretro, dell'urna o della cassetta sia quella decisa e comunicata dall'Ufficio dei Servizi Cimiteriali;
- d) tenere aggiornato il registro cimiteriale e provvedere a consegnarne copia all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali a fine anno, al fine dell'archiviazione e trasmettendo in tempo reale i dati del registro all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali, utilizzando anche il

software di gestione del cimitero utilizzato da detto ufficio;

e) curare l'ammissione delle salme al Cimitero, ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento;

f) dirigere le operazioni di seppellimento, di esumazione ed estumulazione e di tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, verificando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti, segnalando le irregolarità agli organi competenti;

g) detiene, salvo differenti disposizioni da parte del Comune, le chiavi dei cancelli e cura l'apertura e la chiusura del cimitero, se questa non è automatizzata;

h) coordinare i compiti del personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali, curare che i medesimi siano svolti con l'osservanza delle norme igieniche.

Art. 30 - Operatori cimiteriali

1. Il servizio nel cimitero potrà essere svolto o dal personale comunale o dal gestore del servizio in caso di esternalizzazione.

2. Gli operatori cimiteriali assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente:

a) agli scavi di fosse per inumazione ed esumazione;

b) al trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle fosse o ad altra sepoltura;

c) alla deposizione delle salme nelle sepolture;

d) alle inumazioni e tumulazioni;

e) alle esumazioni ed estumulazioni;

f) alla cura della formazione e della manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, di piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione ordinaria delle opere e l'effettuazione dei servizi non affidati ad apposite imprese;

g) alla cura e alla pulizia, il diserbamento, e alla tenuta in stato decoroso dei campi di inumazione, dei viali, delle aree libere e pavimentate;

h) alla cura e alla risistemazione delle lapidi e monumentini posti sulle sepolture in campo comune, se sprofondati al di sotto del campo, ricostituendo il tumulo.

3. Nell'assolvimento delle loro funzioni gli operatori cimiteriali dovranno attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel presente regolamento nonché del Regolamento Nazionale e Regionale di Polizia mortuaria.

4. Al necroforo spetta il compito di chiudere i loculi e le cellette, mediante una lastra e alla collocazione delle lapidi, immediatamente dopo la sepoltura.

5. Agli operatori cimiteriali compete altresì il compito di aprire e chiudere le tombe di famiglia a camera sotterranea, di murare i loculi nelle suddette tombe o chiudere le tombe a terra, immediatamente dopo la sepoltura della salma, nonché il compito di aprire e chiudere le tombe per i controlli richiesti dai concessionari o dal gestore del cimitero.

Art. 31 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto alla custodia del cimitero nonché della ditta a cui è affidata la gestione del cimitero, è tenuta all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al suddetto personale è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di altre ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o contrattuale in caso di affidamento esterno.

Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Nello svolgimento delle operazioni che possono svolgersi all'interno del cimitero le figure interessate sono:

- a) Il gestore del cimitero: può essere direttamente il Comune nella figura del Responsabile della custodia cimiteriale o, in caso di esternalizzazione, un gestore

del servizio cimiteriale;

b) gli artigiani che svolgono singoli servizi (operatori cimiteriali o fioristi) o piccoli lavori (marmisti o manutentori del verde);

c) le imprese che impiantano cantieri nell'area cimiteriale.

2. Il gestore deve curare il coordinamento della sicurezza fra le varie imprese operanti nel luogo (con la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I.) e accertarsi che siano in possesso di adeguata documentazione.

3. Gli artigiani devono essere in possesso di un documento di valutazione dei rischi per le loro operazioni standard (Documento Valutazione dei Rischi – D.V.R.). Lo stesso vale per chi svolge operazioni cimiteriali.

4. Le imprese che impiantino cantieri mobili nell'area oltre ad essere in possesso del D.V.R. per le loro operazioni standard, devono essere in possesso del Piano Operativo di Sicurezza relativo allo specifico cantiere.

5. A chiunque è fatto obbligo di osservare tutte le vigenti norme in sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, per le sepolture e le operazioni che dovranno svolgersi in tombe di famiglia a camera sotterranea, dovrà essere redatto, a cura del R.S.P.P. nominato dal datore di lavoro e per ogni tomba di famiglia, apposito verbale dal quale risulti:

a) se le operazioni possano essere svolte nel rispetto delle norme di cui sopra;

b) quali siano i rischi cui possono essere soggetti i lavoratori.

6. Il personale dei cimiteri deve essere sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO III – CIMITERI E OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I – CIMITERI

Art. 33 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

a) Cimitero San Filastro – Via John Fitzgerald Kennedy;

b) Cimitero Sant'Alessandro – Largo Frattini – Via della Rimembranza.

Art. 34 - Disposizioni generali sulla vigilanza dei cimiteri

1. Il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero è vietato, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 28 del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria.
2. Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del d.lgs. n. 201/2022, e, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
5. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico – sanitari.

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 35 - Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 21 del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e ss. del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 36 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 18 del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria, adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.T.S. e dell'A.R.P.A.
3. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o

quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

5. La documentazione del Piano Regolatore Cimiteriale, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri e dell'ampliamento degli esistenti è elencata nell'allegato 2 al Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria.

6. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico generale.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 37 – Inumazione

1. Tutte le operazioni di sepoltura, anche in campo inconsunti, e di esumazione sono a carico del richiedente o dei familiari aventi titolo.

2. Gli aventi diritto, individuati ai sensi dell'art. 6, possono apporre sui tumuli un coprifossa, rispondente alle caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Cimiteriale.

3. Per le epigrafi, i portafoto, i portafiori, le lampade votive, si osservano le specifiche tecniche indicate nel documento succitato.

4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Non è consentito porre cassette resti ossei o urne cinerarie sopra le fosse e tanto meno interrarele sopra i feretri.

5. Le sepolture in fosse a terra si distinguono in:

a) sepolture in campo comune, rientrano in questa categoria:

i. campo adulti in cui vengono sepolti i cadaveri degli adulti;

ii. campo angeli in cui vengono sepolti i cadaveri dei bambini di età inferiore ai dieci anni di età e i nati morti;

b) sepolture in campo speciale e/o reparto speciale, rientrano in questa categoria:

i. campo inconsunti ovvero campo per resti mortali (resti inconsunti);

ii. campo per religioni acattoliche;

iii. campo feti, prodotti abortivi e resti anatomici.

6. Le sepolture di cui alla lettera a.i, b.ii e b.iii hanno durata ordinaria di 15 (quindici) anni non rinnovabili decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente, previo pagamento della tariffa per l'operazione dell'inumazione e della successiva esumazione ordinaria, salvo nei casi di indigenza.

7. le sepolture di cui alla lettera a.ii hanno durata ordinaria di 40 (quaranta) anni

non rinnovabili decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente, previo pagamento della tariffa per l'operazione dell'inumazione e della successiva esumazione ordinaria, salvo nei casi di indigenza.

8. Le sepolture di cui alla lettera b.i hanno durata massima di 5 anni decorrenti dal giorno del seppellimento. Tale durata potrà essere ridotta a 2 anni, anche per singola sepoltura, nel caso di utilizzo di idonee sostanze mineralizzanti ai sensi delle disposizioni del Ministero della Salute. Non sono soggette a concessione e quindi sono a titolo gratuito, previo pagamento dell'operazione di inumazione e della successiva esumazione secondo le tariffe stabilite, salvo nei casi di indigenza.

9. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

10. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

11. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

12. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

13. L'inumazione con il cadavere avvolto nel solo lenzuolo è possibile per esigenze religiose. Per l'inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale il comune può rilasciare autorizzazione previo parere favorevole dell'ATS, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 38 - Cippi e lapidi nel campo comune e a inumazione

1. Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare cippi, cordonati di pietra naturale o monumenti copritomba. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei 180 giorni successivi all'inumazione, al fine di favorire l'assestamento del terreno.

2. Le tipologie, gli standard ammissibili e le modalità di posa dei copritomba provvisori e definitivi sono quelli previsti nelle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale o in mancanza vengono regolati con determina del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

3. Per la sostituzione del cippo provvisorio con uno definitivo tra quelli previsti nelle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale va verificata la rispondenza con le stesse dal

gestore del servizio di sepoltura/dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. I cippi provvisori nel campo comune, nel momento in cui vengono sostituiti da quelli definitivi, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

5. Ai familiari è consentito, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni di norma.

6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, ovvero il rispetto della griglia di sepoltura prevista, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

7. Le scritte da apporre sulle lapidi devono essere limitate al nome, al cognome, alla data di nascita delle persone defunte, all'anno, al mese e al giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e a una breve epigrafe.

8. Per ottenere l'autorizzazione sarà necessario presentare domanda scritta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà essere conforme alle specifiche delle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale, attenendosi alle seguenti disposizioni:

a) l'autorizzazione alla posa verrà rilasciata dopo la verifica del disegno presentato e previo pagamento della tariffa vigente al tempo;

b) l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti o dei loro aventi causa;

c) in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede ad attivare la procedura di decadenza;

d) il posizionamento di lapidi e di copritomba sul luogo di sepoltura va preventivamente concordato con il Gestore del cimitero che verificherà il rispetto del presente regolamento e delle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale. I lavori dovranno essere eseguiti nei giorni e negli orari stabiliti;

e) il marmista dovrà attenersi alle disposizioni dei commi precedenti e degli articoli che lo riguardano del presente Regolamento. In caso di mancato rispetto sarà assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 107, oltre che al ripristino della lapide medesima.

9. L'apposizione di lapidi, epigrafi, fotografie o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di sessanta giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa diffida al concessionario al fine di eliminare le irregolarità entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 39 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo VI del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle prescrizioni della normativa nazionale e regionale in materia nonché delle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 3 al Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria.

Art. 40 - Tumulazioni con animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli aventi titolo, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in contenitore separato, nello stesso loculo, tomba o nella cappella di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione dovrà essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli aventi titolo è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
3. Nel caso di cappella di famiglia, se il contenitore delle ceneri non è collocato nel loculo oggetto di richiesta, deve esservi l'assenso di tutti i concessionari.
4. Sulla lapide o nella cappella di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni relative.
5. La tumulazione delle ceneri dell'animale d'affezione è sottoposta al pagamento della relativa tariffa.

Art. 41 – Deposito provvisorio di salme, resti e ceneri

1. Qualora vi sia necessità, è possibile, a richiesta degli aventi diritto di cui all'art. 6, depositare i feretri o le cassette, temporaneamente, in appositi loculi, previo pagamento di quanto previsto nel tariffario;
2. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a) in caso di costruzione o ristrutturazione di tombe di famiglia, non necessariamente site nel comune;

- b) in caso di specifiche necessità che verranno accertate, di volta in volta, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - c) In attesa che la salma venga condotta a cremazione;
3. La concessione provvisoria viene rilasciata, a seguito di istanza degli aventi diritto, per un periodo massimo di anni 2.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Nell'albo pretorio comunale, nell'albo cimiteriale e sul sito internet istituzionale dell'ente verrà pubblicato e affisso, entro il mese di settembre, l'avviso di scadenza e l'invito per gli interessati a contattare e a presentarsi presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali per disporre della salma o dei resti del proprio caro.
2. L'elenco dei campi e dei loculi in scadenza è disponibile ai sensi dell'art. 9.
3. L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali effettua la ricerca dei parenti che non si siano presentati per comunicare le loro decisioni in merito alla scadenza. Se le ricerche anagrafiche hanno dato esito positivo, viene inviata una nota con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC con invito a presentarsi presso gli uffici entro una data stabilita, dopo la quale il Comune si ritiene libero di disporre della salma o dei resti.
4. L'elenco delle salme i cui parenti abbiano dimostrato disinteresse, siano irrintracciabili o irreperibili viene pubblicato per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sull'albo cimiteriale.

Art. 43 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si eseguono al termine del periodo di concessione o del turno ordinario di sepoltura.
2. Sono disciplinate dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni dettate dal Ministero della Salute.
3. Del giorno e degli orari delle operazioni di esumazione ed estumulazione verrà data comunicazione agli aventi titolo ove reperibili.
4. Delle operazioni verrà redatto verbale firmato dal caposquadra degli effossori e controfirmato dai familiari presenti all'operazione.
5. Se alla scadenza della concessione del loculo, anche in caso di proroga, o del tempo ordinario di inumazione la salma non fosse completamente mineralizzata, con la conseguente impossibilità di raccogliere i resti, si dovrà procedere come segue:
 - a) trasferimento della salma nel campo inconsunti in contenitori di materiale

biodegradabile o, per i feretri provenienti da loculi, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, per cinque anni, previa corresponsione della tariffa prevista per l'inumazione e successiva riesumazione;

b) cremazione dei resti, su ordinanza del Sindaco nei casi previsti all'art. 48, co. 7, o su richiesta dei parenti che ne abbiano diritto;

6. In caso di reinumazione, con il consenso degli aventi titolo individuati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, sono utilizzate, direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione.

7. Nei casi di cui al comma precedente il periodo di reinumazione è pari a due anni.

8. I resti mortali per i quali il processo di mineralizzazione sia giunto al termine potranno essere raccolti in apposite cassette e tumulati in cellette ossario, a spese dei familiari, oppure ricongiunte ad una sepoltura già esistente, oppure riversate nell'ossario comune del Cimitero.

9. I resti mortali di cui al comma precedente potranno essere cremati secondo le disposizioni impartite dal Ministero della Salute. In qualunque momento, a richiesta e a carico degli aventi titolo è ammessa la cremazione dei resti ossei.

10. I parenti interessati, individuati ai sensi dell'art. 6, potranno prenotare la celletta o indicare il ricongiungimento, nel giorno in cui verranno eseguite le operazioni di esumazione o estumulazione. Il versamento della tariffa sarà effettuato, ad esumazione o estumulazione avvenuta, onde evitare successive richieste di rimborso, qualora la salma non fosse giunta alla completa mineralizzazione.

11. Qualora allo scadere della concessione eventualmente rinnovata o del periodo ordinario di inumazione nessun parente, tra quelli elencati nell'art. 6, disponesse in merito ai resti esumati o estumulati ai sensi del presente articolo, essi verranno inumati a spese degli aventi titolo nel campo ad inumazione ovvero, in caso di irreperibilità dei parenti stessi, verranno inviati d'ufficio alla cremazione.

12. Al fine di incentivare l'invio alla cremazione delle salme e dei resti mortali di cui ai commi precedenti, la Giunta Comunale può adottare specifiche agevolazioni tariffarie.

Art. 44 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle richieste dagli aventi titolo individuati ai sensi dell'art. 6, prima della scadenza del periodo di inumazione o della scadenza della concessione.

2. Sono a carico del richiedente e si effettuano secondo le modalità di cui agli artt. 83, 84, 88 ed 89 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
3. Per quelle richieste dall' Autorità Giudiziaria si applica quanto previsto dalla normativa in materia penalistica.
4. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono regolate dal Sindaco. Dell'operazione dovrà essere data comunicazione all'A.T.S. di Bergamo.
5. Del giorno e degli orari delle operazioni di esumazione o di estumulazione verrà data comunicazione agli aventi titolo ove reperibili. Delle operazioni verrà redatto verbale firmato dal caposquadra degli effossori e controfirmato dai familiari presenti all'operazione.
6. Le esumazioni o estumulazioni che richiedano, eventualmente, lo spostamento di altre salme, non sono mai ammesse, salvo che a richiederle sia l'Autorità Giudiziaria;
7. Chi ha la facoltà di disporre della salma, ai sensi dell'art.6, può richiedere l'esumazione o l'estumulazione straordinaria esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a) per trasferimento della salma fuori comune;
 - b) per cremazione;
 - c) per trasferimento in tomba di famiglia;
8. Salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria non possono eseguirsi esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e nel caso di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa di cui all'art. 84, co. 1, lett. b, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
9. Le estumulazioni straordinarie da loculi, da ossari o da tombe a terra, costituiscono rinuncia alla concessione e non danno diritto al rimborso della tariffa pagata.
10. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero e senza il rilascio di parere igienico sanitario, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie.
11. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le estumulazioni, le esumazioni si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali di cui al comma 8. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere il parere preventivo all'A.T.S. di competenza, utilizzando la semplice via epistolare o mail. La stessa provvederà al controllo della causa di morte, e se questa non è dovuta a malattie infettive, potrà concedere il parere se non vi sono altre cause ostative. In caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo

dalla morte. Si rammenta che la limitazione legata al decesso per la malattia infettiva non ricorre nel caso delle estumulazioni.

12. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all' art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento dei feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui all' art. 88 del succitato regolamento. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall' incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

Art. 45 – Smaltimento o recupero dei materiali

1. Alla scadenza delle sepolture, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere smaltiti secondo le disposizioni di legge vigente. Gli oneri relativi allo smaltimento, se non diversamente stabilito dalla concessione, rimangono a carico del concessionario o, nel caso di inumazioni, dei famigliari aventi titolo.

2. Può essere autorizzato il reimpiego dei materiali, a favore dei concessionari che ne facciano richiesta, purché si tratti di un cambiamento di sepoltura, all'interno dello stesso cimitero, oppure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado. I materiali devono essere in buono stato di conservazione e devono corrispondere ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3. Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni avviene secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 12-13, del d.P.R. n. 254/2003.

4. Per il dettaglio si vedano le N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 46 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in apposite cassette zincate da destinare in ossari, previa disponibilità di spazio, loculi o tombe in concessione.

Art. 47 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o di estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al

Responsabile dei Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.

TITOLO IV – CREMAZIONE

CAPO I – CREMAZIONE

Art. 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, l'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, co. 1, lett. b, della l. n. 130/2001, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione di uno dei documenti previsti dal medesimo articolo, nonché di copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte o, in caso di morte improvvisa e sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Può essere presentata eventuale altra documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

2. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 254/2003.

3. Il Comune può procedere d'ufficio alla cremazione solo in caso di irreperibilità dei parenti più prossimi tra quelli aventi titolo, previa affissione di un avviso all'albo pretorio e sulle bacheche cimiteriali. In caso di disinteresse da parte di questi ultimi, non si potrà presumere l'assenso e la salma dovrà essere inumata.

Art. 49 - Termini per la cremazione ed eventuale deposito in celle frigorifere

1. I cadaveri in attesa di cremazione, trascorso il periodo massimo previsto al comma seguente, devono essere messi in deposito in idonea cella frigorifera, fino al momento della cremazione. Ciò può avvenire anche presso la struttura sanitaria o l'impianto di cremazione.

2. I cadaveri destinati a sepoltura nei cimiteri comunali per tumulazione o inumazione possono essere depositati fino ad un massimo di 5 giorni dal loro ricevimento in cimitero, quando già recapitati in cassa chiusa. Oltre tale termine si deve

corrispondere apposita tariffa, salvo termini massimi previsti al comma 4.

3. Lo stesso periodo massimo di tempo è previsto per la sosta del cadavere in camera mortuaria ovvero nel deposito di osservazione, sia del Cimitero comunale che di strutture sanitarie (case di cura, ospedali, case di riposo, luoghi specificatamente previsti dall'ATS competente).

4. La spesa per la conservazione del cadavere (cassa chiusa con cadavere) in cella frigorifera idonea sono a carico dei familiari del defunto secondo apposita tariffa, a meno che il ritardo nella collocazione o della cremazione non sia a causa del Comune. Nel caso di cadavere abbandonato sono a carico del Comune così come la sua sepoltura, salvo eventuale rivalsa nei confronti degli aventi titolo.

Art. 50 - Modalità operative per la cremazione

1. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione e non incompatibili con le caratteristiche del forno crematorio.

2. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

3. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in un'urna sigillata, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalla normativa vigente, per evitare profanazioni.

4. La consegna dell'urna cineraria da parte del crematorio deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri che lo trasmetterà al Responsabile del Servizio Cimiteriale e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

5. Il verbale di cremazione registra anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge.

6. L'urna consegnata al cimitero deve essere ritirata e/o tumulata entro 15 giorni dalla data di cremazione, oltrepassato tale periodo il deposito presso il cimitero sarà a titolo oneroso a carico degli aventi titolo. Trascorsi 90 giorni le ceneri saranno riversate nel cinerario comune.

7. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nel Registro cimiteriale nonché nel registro digitale degli affidatari di urne.

Art. 51 – Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 52 - Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma:

a) se destinate alla conservazione, sono raccolte, secondo le specifiche indicate dall'Ufficio dei Servizi Cimiteriali, in apposita e idonea urna cineraria di materiale non deperibile e tale da poter essere sigillata, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto;

b) se destinate alla dispersione in natura, le ceneri sono raccolte in apposita ed idonea urna cineraria, secondo le specifiche indicate dall'impianto di cremazione che le integra anche con le modalità di relativo smaltimento finale.

c) se destinate al cinerario comune, per disinteresse o volontà, le ceneri sono estratte dall'urna e ivi disperse.

2. Ciascuna urna cineraria o cassettona, deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno il cognome e nome del defunto e le date di nascita e morte. Nel caso di resti mortali ove tali dati non siano sempre disponibili dovranno essere riportati quelli indicati nelle autorizzazioni.

Art. 53 - Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione e contenute nell'apposita urna, possono essere conservate tramite tumulazione all'interno dell'area del cimitero comunale (in loculo, tomba o altro sepolcro, anche con altra salma o in ossario).

2. Si procede alla tumulazione delle ceneri a seguito di pagamento di quanto ordinariamente previsto in tariffa per tali servizi cimiteriali. In particolare, il costo della tumulazione e successiva estumazione dell'urna cineraria è fissato dalla Giunta Comunale.

3. Le ceneri potranno altresì essere:

a) disperse nel giardino delle rimembranze all'interno dei cimiteri comunali;

b) disperse in natura nei luoghi indicati nel successivo art. 61;

c) disperse nel cinerario comune in caso di scadenza di concessione ed in caso di irreperibilità e/o volontà degli aventi titolo;

d) affidate per la conservazione ai soggetti a ciò autorizzati. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione.

Art. 54 - Iscrizione ad associazione

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia stato in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
2. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

CAPO II – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 55 – Disposizioni generali in materia di affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla l. n. 130/2001, nonché dal Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, dichiarata secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
4. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro informatico. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza informa con preavviso di quindici giorni o comunque entro trenta giorni dalla variazione stessa, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini, dell'aggiornamento del registro degli affidatari delle urne.

5. In detto registro sono indicati:
 - a) l'affidatario dell'urna;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri
6. La consegna dell'urna cineraria può avvenire sia per ceneri non ancora sepolte o sia anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
7. L'affidatario delle ceneri sarà l'avente titolo delegato, ed è l'unico responsabile, dal momento della consegna, della custodia delle ceneri. Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
8. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sull'affidamento dell'urna e/o sull'affidatario, nel caso di urne non ancora sepolte, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di ossario, o in loculo o tomba di famiglia nel cimitero, per il periodo previsto dal regolamento, previo pagamento della concessione. In mancanza del pagamento, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune. Nel caso di urne già sepolte queste rimangono nel medesimo luogo.
9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e a opera dei soggetti di cui all'art. 3, lett. c e d della l. n. 130/2001.
10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 56 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dai soggetti individuati dall'art. 3, co. 1, lett. d, della l. n. 130/2001 oltre che dal tutore del minore o dell'interdetto e in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale incaricato e/o autorizzato dal Comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza

l'affidamento o la dispersione o con dichiarazione sostitutiva, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 57 - Targa con generalità dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte potrà essere individuato nel cimitero un idoneo sito su cui possibile posizionare a richiesta targhe individuali con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse. Le targhe saranno realizzate secondo le specifiche indicate dall'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
2. L'onere per la fornitura, posa della targa e concessione è a carico dei famigliari del defunto in caso di affidamento e di dispersione.
3. Le targhe potranno essere esposte per massimo trent'anni.

Art. 58 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
3. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del d.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale competente;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna affidata;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati previsti riguardo la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna. La conoscenza altresì delle altre disposizioni in materia nonché del presente regolamento;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nei cimiteri comunali, nel caso in cui non intendesse più conservarla, per la tumulazione o la dispersione nel

cinerario comune;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo di conservazione in caso di variazione di residenza con preavviso di quindici giorni e comunque entro il termine di trenta giorni dalla variazione della stessa.

4. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

5. L'affidamento delle ceneri è assoggettato alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 59 - Conservazione dell'urna

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, secondo quanto disposto negli articoli precedenti.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

6. L'Amministrazione Comunale può procedere, tramite il proprio Corpo di Polizia Locale, in qualsiasi momento a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario.

7. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero e di applicare le sanzioni previste nel titolo IX del presente regolamento.

Art. 60 - Recesso dall'affidamento e rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione o inumazione o versamento nel cinerario comune.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui all'art. 55. Per evitare che l'urna rimanga in stato di abbandono la si può affidare ad altro familiare, se debitamente richiesto ed autorizzato, trascorsi non oltre 60 giorni dalla data del deposito presso il cimitero.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune che provvederà alla custodia presso il cimitero comunale, e a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri, il Comune procede alla dispersione nel cinerario comune.

Art. 61 - Dispersione delle ceneri

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e a opera dei soggetti di cui all'art. 55 del presente Regolamento.
2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, dagli aventi titolo. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna cineraria è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
3. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.
4. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri;
 - c) l'indicazione delle modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al Cimitero per lo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al Cimitero, affinché provveda allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare la tariffa prevista.
5. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata

in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.

6. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente al rilascio, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

7. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione del verbale di cremazione nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto a cui è affidata l'urna, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune di decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento, insieme all'autorizzazione alla dispersione, che accompagnerà le ceneri.

8. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, la data e le modalità di dispersione delle ceneri. Il Comune di destinazione, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

9. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

10. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dall'esecuzione della dispersione, all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. La persona che esegue la dispersione deve attestare nel verbale che la dispersione è avvenuta come da autorizzazione. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al richiedente, uno deve essere trasmesso all'ufficio dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione e il terzo va consegnato al Servizio di Custodia Cimiteriale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

12. La dispersione delle sole ceneri fuori dal Cimitero è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

13. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'art. 3, co. 1, num. 8 del d.lgs. n. 285/1992, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che

asseriscano di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono e che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.

14. È fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altre utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

15. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenenti le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

16. L'Ufficiale di Stato Civile prenderà accordi con la Guardia Costiera nel caso di dispersione in mare, o avvertirà l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di dispersione.

17. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

18. In ogni caso, dopo la dispersione, l'urna può essere riconsegnata all'impianto di cremazione per lo smaltimento secondo apposita normativa, oppure al cimitero ai fini dello smaltimento, essendo a quel punto l'urna un rifiuto cimiteriale.

19. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

20. La dispersione delle ceneri è assoggettata alla tariffa prevista nel tariffario cimiteriale.

TITOLO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 62 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'orario di chiusura è segnalato attraverso una targa fuori dal cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. La chiusura delle porte cimiteriali avviene automaticamente all'orario stabilito.

Art. 63 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. L'ingresso è vietato:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali se non hanno la paletta e sacchetti per la raccolta degli escrementi;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - i. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- 3. ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 64 - Divieti speciali

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, nonché accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, oppure distribuendo volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme se non parenti del defunto o soggetti preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) esercitare qualsiasi attività commerciale.
- 2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo i soggetti debitamente autorizzati.
- 3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o dovesse pronunciare discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, invitato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, sarà consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 65 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 66 – Monumenti e ornamenti sulle tombe a terra

1. Sulle tombe a terra possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi o simboli, secondo quanto previsto nelle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale o dalle disposizioni dettate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o altri segni funerari purché in materiale non deteriorabile.
2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, le cui radici e rami non devono ingombrare le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa.
3. Gli arbusti ad alberello non potranno superare l'altezza di m. 1,10 ed avere apparato radicale che non si espanda in larghezza ma in profondità, delle specie rosai ad alberetto, *acero japonicum*, *ilex aquifolium*; eventuali altre specie dovranno essere autorizzate dal servizio comunale competente.
4. Se del caso, gli arbusti dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del servizio di custodia, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.
5. La facoltà di porre i manufatti e gli elementi di cui ai commi precedenti, nonché di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto, nell'ordine stabilito dall'art. 6.
6. La posa del monumento per le tombe a terra è a carico del concessionario, il quale dovrà, prima dell'apposizione, richiedere l'autorizzazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale tramite apposita modulistica. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico valuterà il progetto e il rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale, al fine di rilasciare la già menzionata autorizzazione.
7. Spetta ai medesimi soggetti la manutenzione degli elementi posizionati.
8. Fermi restando la facoltà di apposizione di lapidi, croci o altri segni funerari e l'obbligo della loro manutenzione, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa e in contrasto con l'austerità del luogo.
9. L'addetto alla custodia è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme

stabilite nel presente articolo.

10. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

11. L'apposizione di lapidi, monumenti o arredi non conformi, e non regolarizzate nel termine di 60 giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa diffida al concessionario di eliminare le irregolarità entro 10 giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 67 - Lapidi

1. La posa in opera di lastre di marmo per la chiusura dei loculi va preventivamente concordata con l'addetto alla custodia, il quale ha la facoltà di verificare il rispetto del Regolamento Comunale per quel che riguarda le seguenti norme:

- a) la superficie della piastra dovrà essere pari a quella del vano del loculo da sigillare;
- b) le eventuali cornici dovranno risultare interne e non sporgenti rispetto al profilo del vano del loculo;
- c) non sono ammesse rientranze né sporgenze, e anche le eventuali cornici saranno tollerate nella misura della sporgenza massima di 3 cm sui quattro lati, in modo da far risultare una lieve rientranza della lastra all'interno del loculo, pari allo spessore della cornice stessa;
- d) il porta fotografie è ammesso secondo le misure previste dalle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale;
- e) è ammesso il portavaso in marmo purché non sporgente dalla lastra per più di 15 cm,
- f) il portalampade non deve sporgere per più di 12 cm.

2. La posizione del vaso e della lampada deve essere predisposta come segue, il primo deve essere posto a destra, la seconda a sinistra.

3. Non sono ammesse lapidi doppie anche per evitare al momento dello spoglio l'obbligo di aprire il loculo adiacente.

4. Le operazioni di posa dovranno essere effettuate in presenza dell'addetto alla custodia. In caso di inadempienze e su precisa segnalazione dell'addetto si provvederà a far rimuovere le opere inadatte a cura e spese dei responsabili dell'abuso.

5. Su disposizione dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è possibile l'applicazione sulle lapidi di identificativi informatici tipo QR-code, sia gestiti in forma unitaria per tutti i cimiteri che singoli, mantenendo il decoro delle lapidi e garantendo la privacy.

6. In ogni caso è vietato porre vasi di fiori o piantumazioni in terra, in corrispondenza dei loculi di prima fila.

7. L'apposizione di lapidi o arredi non conformi, e non regolarizzate nel termine di 60 giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa diffida al concessionario di eliminare le irregolarità entro 10 giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 68 – Epigrafi e fotografie

1. Le epigrafi sulle sepolture devono obbligatoriamente comprendere: il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto ed essere corrispondenti come carattere a quanto disposto dalle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale.

2. La fotografia e i dati esposti devono essere esclusivamente quelli riferiti al defunto tumulato nel loculo.

3. Qualora nel loculo o celletta siano contenuti anche resti o ceneri di congiunti è consentita l'apposizione delle fotografie e i dati dei defunti cui appartengono i resti o le ceneri.

4. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali vigila sul contenuto delle epigrafi e ha facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità. In difetto di accordo, procede all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applica, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 8. Avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.

5. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui conformità viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di un'autorità religiosa riconosciuta, o da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici o da un perito autorizzato. Per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.

6. La facoltà di porre lapidi e di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto, nell'ordine stabilito dall'art. 6.

7. L'addetto alla custodia è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme

stabilite nel presente articolo.

8. L'apposizione di epigrafi o fotografie non conformi, e non regolarizzate nel termine di 60 giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa diffida al concessionario di eliminare le irregolarità entro 10 giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 69 – Lampade votive

1. La fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive è di norma effettuato, laddove sia tecnicamente possibile, in corrispondenza di loculi, tombe, ossari e cappelle.

2. Il servizio è svolto da ditta incaricata dal comune o dal Comune stesso e rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

3. Il Comune, con proprio personale o tramite soggetti esterni appositamente incaricati provvede:

- a) alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti;
- b) alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti;
- c) alla sostituzione delle lampade esaurite.

4. La richiesta di attivazione al servizio, contenente anche il relativo contratto, è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'ufficio incaricato del servizio e potrà essere fatta in qualsiasi momento dell'anno. Il collegamento all'impianto esistente dovrà avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta di attivazione del servizio e dal pagamento delle relative spese. Il collegamento all'impianto sarà effettuato esclusivamente dal Comune, direttamente ovvero per mezzo di ditta specializzata esterna. La disdetta del servizio potrà essere richiesta dall'utente mediante comunicazione scritta e consegnata al Comune direttamente o a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta certificata e avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata. Nel caso di richieste di trasferimenti di utenza a seguito di spostamento di cadavere nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero, si applicano le medesime condizioni. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi dare immediata comunicazione al Comune ai fini della variazione di intestazione dell'abbonamento di illuminazione votiva.

5. La disdetta, in caso di pagamento in un'unica soluzione, garantirà il rimborso del periodo restante, dal momento in cui decorrerà tale disdetta.

6. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, da approvare in sede di redazione del Bilancio di Previsione.

7. L'illuminazione votiva deve essere versata in un'unica soluzione, da corrispondere in sede di stipula della concessione o di rinnovo. Sono fatte salve le posizioni di coloro che hanno attivato il servizio prima dell'approvazione del presente Regolamento.
8. In caso di mancato pagamento nel termine stabilito, l'ufficio competente provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata A.R. o posta certificata, con invito al pagamento entro 30 giorni.
9. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero della somma dovuta, nelle forme coattive previste dalla vigente normativa in materia.
10. Decorsi 6 mesi dall'interruzione della fornitura, il contratto s'intenderà risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di attivazione di un nuovo contratto.
11. Nel canone sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, il consumo dell'energia elettrica.
12. Agli utenti è assolutamente vietato:
- a) manomettere gli impianti;
 - b) asportare e sostituire lampadine;
 - c) danneggiare gli impianti;
 - d) cedere la corrente elettrica;
 - e) valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione;
 - f) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità.
13. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 107, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.
14. Gli utenti sono tenuti a:
- a) prendersi cura della parte di impianto di propria pertinenza, garantendo la funzionalità del porta lampada e dei relativi accessori;
 - b) dare comunicazione immediata di ogni guasto, anomalia o rottura dell'impianto all'ufficio incaricato del servizio;
 - c) dare comunicazione di ogni variazione del proprio recapito, al fine di evitare disguidi nell'invio dei bollettini di pagamento e di altre eventuali comunicazioni;
 - d) dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento di cadaveri, resti che

comporti lo scollegamento della luce votiva.

15. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione da parte degli utenti è fatta per iscritto. L'utente non ha per tale motivo diritto a sospendere i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite nel presente regolamento. Il Comune si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento

Art. 70 – Ornamenti floreali

1. Tanto sulle sepolture ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno che occupare soltanto la superficie della fossa. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per il campo comune e inconsunti, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 71 – Violazione delle regole riguardo gli ornamenti

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e Cimiteriale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO VI – CONCESSIONI

CAPO I – DIRITTI, DOVERI E RAPPORTI CONTRATTUALI

Art. 72 - Titolare della concessione – Diritti sul sepolcro

1. Su un sepolcro si incrociano diversi diritti:

- a) la proprietà di un manufatto;
- b) il diritto di esservi sepolto (*ius sepulchri*);
- c) il diritto di mettere un nome sul sepolcro (ad es.: quello della famiglia) (*ius nomini sepulchri*);

- d) il diritto di seppellire altri in un dato sepolcro (*ius inferendi mortuum in sepulchro*);
- e) il diritto di decidere dove deve essere sepolto un defunto (*ius eligendi sepulchrum*);
- f) il diritto di compiere atti di *pietas* verso i defunti sepolti.

2. Possono esercitare questi diritti:

- a) il costruttore del sepolcro;
- b) il familiare del fondatore del sepolcro (*ius sanguinis*) o colui che è identificato dallo stesso come avente diritto (benemeriti e i casi di tombe ereditarie) o l'erede patrimoniale in caso di eredità solo dopo l'estinzione della famiglia;
- c) il concessionario del sepolcro;
- d) la persona affettivamente più vicina al defunto, in primis il coniuge e poi i parenti più prossimi in successione per grado di parentela. Il proprietario o il concessionario del sepolcro non può impedire agli aventi diritto di esercitarlo ed impedire la sepoltura;
- e) Chiunque voglia compiere atti di *pietas* verso un defunto. Il proprietario o il concessionario del sepolcro non può impedire l'effettuazione di questi atti.

3. Il titolare della concessione è il fondatore, ovvero chi ha firmato per primo la concessione. Alla sua morte subentrano, salvo formalizzazione del subentro mediante voltura, gli eredi nel caso di tombe di famiglia costruite dal fondatore. Nel caso di sepolcro di proprietà del Comune il coniuge e secondariamente i parenti più prossimi del defunto, quali persone che possono disporre dei resti. Il contratto di concessione non cambia dopo il subentro.

4. La proprietà pro-tempore della tomba di famiglia costruita dal privato può trasferirsi per eredità. Il diritto di sepoltura nelle suddette tombe deriva dal solo fatto di essere familiare del fondatore, nei termini previsti in regolamento, ed è personale e non è trasmissibile sia per atto tra vivi, sia per testamento né può essere soggetto ad ipoteca o altri vincoli.

5. L'erede patrimoniale di una sepoltura costruita da privati ha il dovere della manutenzione e la responsabilità del manufatto, alla pubblica incolumità e al decoro. Il diritto di proprietà non ha nulla a che fare con il diritto di sepoltura, che resta ai familiari del fondatore o a chi designato specificatamente dal fondatore nell'atto di concessione. Deve permettere a chiunque di effettuare atti di *pietas* e non può impedire la sepoltura di chiunque sia titolare dello *ius sepulchri*.

6. Il diritto di sepoltura nelle sepolture private (o tombe di famiglia) è riservato alla

persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, confraternita, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

7. Per capienza del sepolcro si intende il numero di posti salma, a qualsiasi grado di trasformazione avvenuto, risultante dal progetto o dalla concessione originaria. Nel caso non questi ultimi due documenti non fossero reperibili, da ricognizione, ogni ulteriore sepoltura, previa autorizzazione, è soggetta ad adeguamento della tariffa di concessione.

8. Il diritto di sepoltura e altri quali la intestazione della tomba, delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione e riguarda i familiari del fondatore, rimanendo inalterato anche in caso di subentro o di eredità.

9. La famiglia del concessionario fondatore del sepolcro è da ritenersi composta:

- a) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- b) dai fratelli e dalle sorelle del fondatore (germani, consanguinei, uterini);
- c) dal coniuge o convivente del fondatore;
- d) dai coniugi e conviventi more uxorio dei discendenti/ascendenti diretti.

10. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione resa con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000.

11. Per gli aventi titolo il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

12. La sepoltura di benemeriti esclusivamente nominati dal fondatore è altrettanto acquisita automaticamente.

13. Il diritto di seppellimento fra i titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza, ovvero chi prima muore, prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto, fino a capienza della tomba.

14. Il diritto di sepoltura relativo a loculi, ossari o tombe a terra a posto salma singolo o doppio, è riservato alla persona/e per la quale/i viene stipulata la concessione. Il concessionario ha la facoltà di ridefinire la persona per la quale ha stipulato la concessione, previa preliminare tempestiva comunicazione al Comune e ovviamente prima della sua sepoltura.

15. Ogni decisione riguardante i manufatti relativi alle sepolture private va presa a maggioranza fra gli aventi titolo, salvo indicazione contraria nell'atto di concessione o nel presente regolamento. Nel caso di manufatti edificati dal Comune (loculi, ossari, tombe a terra) la scelta spetta al concessionario e a seguire ai parenti più prossimi al

defunto.

16. Ogni decisione sulla collocazione o movimentazione delle spoglie mortali, a qualsiasi stadio post *mortem* si presentino, spetta al coniuge e secondariamente ai parenti più prossimi a maggioranza, salvo trasferimenti per cui è richiesta l'unanimità. Per l'individuazione degli aventi titolo si veda l'art. 6.

17. L'identificazione degli eredi è necessaria per stabilire chi è responsabile della manutenzione e del rispetto dell'atto di concessione per le cappelle di famiglia, in particolare del passaggio di proprietà del sepolcro al termine della concessione. Estinta la famiglia o nel caso in cui i famigliari discendenti siano irreperibili, la mancanza di eredi fa rientrare la tomba nella disponibilità del Comune.

18. Per poter movimentare (compresa riduzione o cremazione dei resti) i defunti serve l'assenso della persona affettivamente più vicina al defunto, altrimenti i resti rimangono nel sepolcro fino alla scadenza concessione. Per ordine di precedenza si ha il coniuge e a seguire i parenti di grado più prossimo. Normalmente le decisioni sono prese a maggioranza tra gli stessi tranne per le traslazioni che sono decise all'unanimità.

Art. 73 - Patti contrattuali contenuti nella concessione

1. La concessione può avere ad oggetto:

- a) un manufatto di proprietà del Comune allo scopo di ricoverarvi per un periodo limitato il cadavere o i resti mortali o le ceneri di uno o più defunti;
- b) la costruzione su terreno demaniale di un manufatto utilizzabile per il ricovero temporaneo di cadaveri o resti mortali o ceneri di defunti appartenenti alla famiglia del fondatore del sepolcro o benemeriti identificati, o eredi, o appartenenti ad una associazione, e che al termine della concessione passa in proprietà e disponibilità del Comune.

2. Le condizioni della concessione in uso o di manufatti o di aree demaniali deve contenere quale contenuto minimo, i seguenti patti contrattuali:

- a) identificazione del fondatore o del concessionario;
- b) chi può esservi sepolto;
- c) chi ha facoltà di seppellire;
- d) la durata;
- e) quanti defunti vi possono essere sepolti;
- f) i doveri del concessionario, fondatore e subentranti secondo quanto previsto dal successivo articolo 90;
- g) le condizioni di decadenza;

h) le tariffe di riferimento e a chi spettano le spese di estumulazione e sistemazione dei resti mortali o ceneri al termine della concessione e in caso di morte del concessionario fondatore;

i) l'eventuale progetto di costruzione.

3. I sepolcri collettivi, se non diversamente specificato, si intendono cappelle di famiglia che il fondatore destina a sé e familiari. Il fondatore può decidere che la tomba sia ereditaria, ovvero può nominare specifiche persone che possono essere sepolte nella tomba. Tale scelta può essere variata in vita, come pure in vita il fondatore può nominare benemeriti che possano essere sepolti nella tomba.

4. Morto il fondatore, se nessuno subentra al fondatore con una voltura, ovvero con il cambio di intestazione del contratto, il contratto decade. Il contratto non cambia con il cambio dell'intestatario, ma rimane sempre lo stesso, per cui ad esempio i familiari sono i familiari del fondatore, non del subentrante.

Art. 74 – Aveni diritto alla concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia o per l'assegnazione delle stesse

1. Le aree destinate a sepolture in cappella di famiglia, fuori terra o di tombe sotterranee, purché costruite nel rispetto delle norme di sicurezza, che garantiscano i necrofori al momento della tumulazione, nonché le tombe di famiglia che il Comune, eventualmente costruisce per concederle già complete in ogni loro elemento, sono assegnate in via prioritaria ai residenti nel Comune di Villongo, previo avviso di assegnazione delle aree mediante pubblica affissione e formazione di apposita graduatoria.

2. Nel caso in cui nessun residente abbia presentato la domanda per l'assegnazione delle aree o delle tombe, o nel caso in cui esaurita la graduatoria dei cittadini residenti risultino ancora disponibili aree o tombe, è possibile assegnare le suddette anche a cittadini non residenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nel comune o vi abbiano risieduto per almeno venti anni;

b) abbiano il coniuge o i parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo, sepolti nel cimitero comunale;

c) abbiano ricevuto particolari benemerienze.

3. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappella di famiglia, o una cappella già costruita, ma dovranno fissare obbligatoriamente nel contratto le rispettive quote con l'indicazione precisa dei loculi e degli ossari appartenenti a ciascuno. In questo caso in deroga al comma 1 è possibile

la presentazione di una domanda per l'assegnazione di aree a più concessionari dove uno non sia residente nel comune, purché almeno uno degli altri sia residente.

4. Una stessa persona non può essere concessionaria di più aree, nemmeno in comunione con altri concessionari, a meno che la titolarità delle aree successive alla prima non sia derivata da successione *mortis causa*.

5. La tariffa da applicare alla concessione di tomba di famiglia è stabilita nel tariffario cimiteriale. I non residenti titolari o contitolari (ai sensi del comma 3) sono soggetti alla maggiorazione del 50% rispetto alla tariffa dei residenti.

Art. 75 – Divieto di Concessioni in vita

1. Le concessioni in uso di sepolture in tombe a terra, di loculi o di ossari sono assegnate solo in presenza del feretro o di urna o cassetta da tumularvi. Non sono ammesse concessioni in vita.

Art. 76 – Durata e rinnovo delle concessioni cimiteriali

1. La concessione di aree per la costruzione delle cappelle di famiglia ovvero di cappelle già costruite ha la durata di novantanove anni dal giorno della stipula del contratto o in mancanza, dalla quietanza di pagamento.

2. Per le concessioni perpetue si applica quanto disposto dall' art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in particolare è vietata l'estumulazione a qualsiasi titolo. Nel caso si proceda con detta operazione vi è la decadenza della concessione.

3. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata:

- a) in perpetuità per le tombe perpetue concesse fino alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 803 del 21.10.1975;
- b) in 30 anni per gli ossari;
- c) in 30 anni per i loculi;
- d) in 30 anni per le tombe costruite a terra singole, doppie o triple.

4. Le fosse in campo comune non sono soggette a concessione e i termini per le esumazioni sono fissati dall'art. 39 del presente regolamento.

5. Alla scadenza della concessione la stessa potrà essere rinnovata per massimo 2 volte per una durata di 5 anni ciascuno per loculi, ossari, cinerari, tombe costruite a terra, previo il pagamento della tariffa vigente al momento della scadenza della concessione, compatibilmente con le esigenze gestionali e del Piano Regolatore Cimiteriale.

6. L'avviso della scadenza della concessione cimiteriale è regolato dall'art. 42 del presente regolamento.

7. Nel caso in cui non si provveda al rinnovo della concessione:

a) le sepolture rese libere, ritorneranno nella disponibilità del Comune di Villongo e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno. Foto e oggetti personali possono essere richiesti e ritirati da parte degli aventi titolo al termine delle operazioni di estumulazione o esumazione;

b) i sepolcri verranno svuotati e i resti destinati all'ossario comune o al campo inconsunti o cremati secondo la volontà degli aventi titolo, con oneri delle operazioni a carico di quest'ultimi, ove reperibili.

8. I concessionari di aree su cui costruire tombe di famiglia hanno l'obbligo di ottenere il previsto Permesso di Costruire entro i 5 anni dalla stipula della concessione cimiteriale e di terminare i lavori nei tempi stabiliti dal d.P.R. 380/2001. In caso contrario, senza alcun ulteriore avviso, l'area stessa sarà ritenuta libera da vincoli e sarà riassegnata ad altro richiedente secondo i criteri stabiliti dall' art. 74 del presente regolamento.

9. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, tranne che per il numero dei rinnovi.

Art. 77 - Irreperibilità delle concessioni pregresse

1. Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto, che si intende iniziata a partire dalla data della prima tumulazione. Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona a cui è stato concesso il loculo o dei defunti già tumulati nel manufatto di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione. In ogni caso la regolarizzazione deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia e agli eredi del fondatore originario o del o dei defunti tumulati. In attesa di regolarizzazione le salme saranno depositate nella camera mortuaria del Cimitero.

2. Nel caso non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione cimiteriale, né tale documento possa essere esibito dai familiari dei defunti sepolti in tale area o manufatto, possono verificarsi due casi:

- a) se la tomba è occupata da più di 99 anni, deve intendersi perpetua, prendendo quale data di riferimento quella della prima sepoltura.
- b) se la tomba è occupata da meno di 99 anni, deve intendersi della durata prevista dal Regolamento Cimiteriale vigente al momento del contratto per la tipologia in oggetto, a partire dalla prima sepoltura, in particolare la durata è di 99 anni per le tombe di famiglia. Se la concessione è scaduta, è possibile il rinnovo previo pagamento della tariffa.

3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale quale presunzione *iuris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione e pertanto devono ritenersi perpetue.

4. Nel caso di cui al comma precedente, per poter utilizzare la concessione occorre identificare:

- a) la durata;
- b) il numero massimo di posti salma o urne o cassette;
- c) gli aventi diritto alla sepoltura;
- d) gli eredi per le tombe di famiglia o i familiari più vicini al concessionario originario per i loculi;
- e) le persone affettivamente più vicine ai defunti sepolti per poterli movimentare;

5. L'onere della prova è a carico del concessionario per i punti c), d) ed e).

6. In caso di contenzioso o diverse interpretazioni dei rapporti concessori fra Comune e privato, l'onere della prova spetta a quest'ultimo.

CAPO II - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 78 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, a pagamento delle relative tariffe, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. La tariffa della concessione è comprensiva dell'importo dell'operazione cimiteriale, nonché della futura estumulazione. Quest'ultima è intesa come operazione di estumulazione da loculo, ossario, tomba a terra con riversamento dei resti nell'ossario o cinerario comune, escludendo eventuali altre operazioni successive (cremazione, inumazione, ecc.).

3. Il relativo pagamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla richiesta di concessione.

4. Le concessioni di superfici per la costruzione di manufatti da parte dei privati o enti possono essere concesse per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel Piano Regolatore Cimiteriale. Il Comune può costruire cappelle di famiglia e poi concederle in uso ai privati.

5. Le concessioni in uso messe in opera dal Comune si distinguono in:

a) LOCULO - tumulazione in manufatto messo in opera dal comune. All'interno del loculo, dietro richiesta e a spese dei richiedenti, possono essere posate le urne cinerarie o le cassette che raccolgono i resti di altri defunti;

b) TOMBA SINGOLA - tumulazione in manufatto interrato messo in opera dal comune. All'interno della tomba, dietro richiesta e a spese dei richiedenti, possono essere posate le urne cinerarie o le cassette che raccolgono i resti di altri defunti;

c) TOMBA DOPPIA - tumulazione in manufatto interrato messo in opera dal comune.

Qualora a scadenza dei 30 anni dalla prima tumulazione non sia stata occupata la seconda tomba, si procederà ad estumulare il defunto. Nessun diritto d'uso ulteriore potrà essere vantato dal concessionario. All'interno della tomba, dietro richiesta e a spese dei richiedenti, possono essere posate le urne cinerarie o le cassette che raccolgono i resti di altri defunti.

Al momento della tumulazione del secondo defunto, viene richiesto il pagamento per la differenza degli anni di sepoltura. Il secondo defunto ha diritto alla sepoltura per anni 20, pertanto la durata della concessione verrà variata in funzione di detta scadenza.

d) OSSARIO - tumulazione in manufatto messo in opera dal comune.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Art. 79 – Caduti di guerra

1. I caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolti nei cimiteri del Comune di Villongo sono esenti dai turni di esumazione ed estumulazione previsti dal presente regolamento.
2. I caduti di guerra sono esentati dal pagamento dell'illuminazione votiva.
3. La richiesta di traslazione del defunto verso altra sepoltura deve essere trasmessa da parte degli interessati all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa del Ministero della difesa.
4. L'elenco dei caduti è stilato dall'Ufficio dei Servizi Cimiteriali che lo deposita agli atti. Chiunque ha diritto di prenderne visione e di proporre modifiche o integrazioni, le quali dovranno essere comprovate con idonea documentazione.
5. Per tutto quanto non normato dal presente articolo si rimanda alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2010.

Art. 80 – Modalità di assegnazione della concessione

1. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. L'ordine progressivo dei campi è in senso orario dall'entrata principale del cimitero. All'interno di ogni singolo campo, per le tombe a terra si segue l'ordine in senso orario dal viale principale, per i loculi e ossari si segue l'ordine dal basso verso l'alto partendo dall'estremità sinistra di ciascun campo. Per i campi a inumazione e campi comuni si segue l'ordine previsto dall'art. 37.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

CAPO III – SUBENTRO, REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Art. 81 – Subentro nella titolarità della concessione per morte

1. Nel caso di morte del fondatore, coloro che vogliono subentrare allo stesso nei rapporti con il Comune devono attivare la procedura di subentro.
2. L'atto di subentro è una voltura, ovvero un cambio di intestazione del contratto di concessione ed è assoggettato a tariffa. Il subentrante assume la responsabilità dell'immobile-tomba e del rispetto delle condizioni stabilite nella concessione nei

riguardi del Comune, rimanendo immutati i titolari del diritto di sepoltura (*ius sepulchri*) e le condizioni previste nel contratto di concessione.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata (o anche uno dei cointestatari), gli aventi titolo, gli eredi patrimoniali per le tombe di famiglia costruite dai privati o i familiari più prossimi per le tombe costruite dal Comune, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso del fondatore o del precedente subentrato, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale delegato con funzione di piena delega di rappresentanza degli altri eventuali aventi titolo nei confronti del Comune

4. La mancata comunicazione della variazione dell'avente titolo sulla concessione nei tempi previsti, qualora rendesse non individuabile il titolare o i titolari della stessa, è causa di decadenza della concessione.

5. In caso di mancata designazione, qualora fosse agevolmente identificabile almeno uno degli aventi diritto, il Comune provvede d'ufficio individuando uno degli aventi diritto, in base a criteri di opportunità, anche in relazione ad eventuali comunicazioni dell'ufficio ai concessionari, fermo restando il diritto di tutti gli altri aventi diritto.

6. L'istanza di variazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovi i trapassi dall'ultimo intestatario agli attuali aventi diritto al momento della domanda.

7. La presa d'atto del subentro di tomba è subordinata all'esecuzione di quei lavori od opere che risultassero necessari a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

8. Fino a che non vengano identificati i subentranti e formalizzato il subentro non è possibile alcuna operazione cimiteriale nel sepolcro da parte dei privati.

Art. 82 – Subentro nella titolarità della concessione per cessione

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà autorizzare la cessione totale o parziale della concessione, quando ricorrano giustificate ragioni e siano esclusi intenti speculativi.

2. L'interessato dovrà presentare domanda dalla quale risultino chiaramente le ragioni della cessione. L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali, dopo il rilascio della autorizzazione alla cessione, provvederà alla variazione della titolarità della concessione.

3. Sia che si tratti di cessione a titolo oneroso, che a titolo gratuito, il cedente dovrà versare al comune un diritto pari a:

- a) 50% del valore dell'area su cui insiste la costruzione, stabilito in base al tariffario vigente al momento della cessione, se la stessa è totale ed è fatta a titolo oneroso;
- b) 2/5 del valore dell'area su cui insiste la tomba se la cessione è parziale e a titolo oneroso, sempre in base al tariffario vigente al momento della cessione;
- c) in ogni caso, quando la cessione è effettuata a titolo gratuito, sia parziale che totale, il cedente dovrà corrispondere 2/5 del valore dell'area su cui insiste la tomba, il valore è quello stabilito dal tariffario in vigore al momento della cessione.

Art. 83 - Rinuncia a concessione di tomba occupata

1. Si ha il caso di rinuncia quando gli aventi diritto rinunciano alla eventuale proprietà temporanea o perpetua pro-quota del sepolcro e contemporaneamente a tutto il godimento della concessione che hanno eventualmente pagato per sé e discendenti e rimettono la concessione nella disponibilità:

- a) del Comune, nel caso di sepoltura singola (loculo, ossario o tomba a terra). In questo caso il Comune provvederà alla sistemazione, a spese degli aventi titolo, degli eventuali resti giacenti nelle sepolture che saranno avviati all'inumazione in campo inconsulti, o all'ossario comune o alla cremazione.
- b) degli altri aventi pari diritto nel caso di cappella di famiglia o sepolcro privato in forma indistinta, ovvero non a favore di un singolo se vi sono più interessati.

2. La rinuncia si può fare solo prima della scadenza della concessione. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti.

3. La rinuncia comporta l'eventuale accrescimento patrimoniale a favore degli altri eredi e non della cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La rinuncia completa di tomba privata a favore del Comune non comporta oneri per lo stesso. L'onere dello svuotamento è a carico degli aventi titolo rinunciatari.

4. La richiesta di rinuncia (retrocessione) nei confronti del Comune può essere fatta con semplice autodichiarazione, mentre quella nei confronti degli altri aventi diritto deve essere disposta con atto pubblico. La rinuncia deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

5. La rinuncia del fondatore del sepolcro comporta l'estinzione della tomba di famiglia.

6. La rinuncia a favore degli altri aventi diritto formalizzata con atto pubblico va portata a conoscenza degli altri aventi titolo e del Comune. Nel caso di tomba di famiglia l'obbligo della manutenzione del sepolcro finisce per il rinunciatario nel momento della notifica della rinuncia alle parti interessate.
7. La rinuncia a favore di altri aventi titolo comporta:
- a) nel caso in cui un avente titolo volesse fare rinuncia della propria quota parte di concessione, ovvero di uso di posti salma, posti resto o posti cenere, a favore degli altri aventi titolo, tale volontà dovrà essere formalizzata con atto pubblico e la rinuncia avrà valore per sé e per i propri discendenti. Tale diritto d'uso va a beneficio pro quota parte agli altri aventi titolo;
 - b) Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote;
 - c) in relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.
8. Una volta approvata da parte del Comune la rinuncia a favore del Comune stesso, il bene ritorna nel pieno possesso d'uso dell'Ente, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati. Il rinunciante ha obbligo di autorizzare la liberazione dei manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri, entro 30 giorni, indicandone la destinazione, che sarà assoggettata a tariffa. Qualora questa autorizzazione non venisse rilasciata nei tempi previsti, il Comune procederà direttamente alla liberazione dei manufatti e alla collocazione di cadaveri, dei resti ossei e delle ceneri, collocandoli rispettivamente in campo comune, se cadaveri con meno di 20 anni di sepoltura, in campo inconsunti se resti mortali con oltre 20 anni di sepoltura, in ossario o cinerario comune se resti ossei o ceneri.
9. Il Comune effettuerà la registrazione dell'aggiornamento degli aventi titolo alla concessione, applicando l'apposita tariffa.
10. Il Concessionario fondatore o i suoi aventi sono titolati ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione titolo come da atto di concessione o subentro. In mancanza di questi ultimi sono titolati il coniuge o in assenza di questo, i discendenti in ordine di parentela.
11. Gli oneri inerenti alla rinuncia sono totalmente in capo della parte rinunciante.
12. Se i titolari di una concessione perpetua rinunciano prima dello scadere della stessa, il Comune, se l'ultima tumulazione è avvenuta da oltre 50 anni e comunque prima di 20 anni dalla scadenza, provvede a proprie spese alle operazioni di estumulazione e alla concessione gratuita degli ossari necessari per la tumulazione dei

resti mortali provenienti da tale operazione.

Art. 84 – Rinuncia a loculi, ossari e tombe a terra

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non sia stata occupata dalla salma o quando. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/30 in caso di prima concessione o 1/5 in caso di rinnovo, della tariffa in vigore al momento della rinuncia concessione per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, detratte le spese della procedura e delle operazioni.
2. Nel caso di trasferimento o estumulazione di salma già sepolta, non è previsto alcun rimborso dell'importo relativo al periodo di concessione rimanente.
3. La rinuncia non può essere soggetta all'apposizione di vincoli o condizione alcuna.

Art. 85 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il concessionario di area per la costruzione della cappella di famiglia, o il concessionario di una cappella di famiglia, può rinunciare alla concessione a favore del Comune ottenendo il rimborso totale della somma versata per l'area o per la tomba di famiglia, purché la stessa avvenga nel periodo intercorrente tra il versamento dell'importo dovuto e l'adozione dell'atto di approvazione della concessione.
2. Il concessionario può rinunciare alla concessione a favore del Comune ottenendo il rimborso di un terzo della somma versata per l'area o per la cappella di famiglia, purché la stessa avvenga entro sei mesi dall'adozione del provvedimento concessorio - a prescindere dalla concreta stipula del contratto - e, nella cappella, non siano state sepolte salme resti o ceneri.

Art. 86 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con costruzione di sepolcri parziale o totale, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
4. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione

rinuncianti entro il primo triennio, oltre alla eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

5. In ogni caso, nulla sarà dovuto per le opere eventualmente costruite o in corso di costruzione.

6. La rinuncia non può essere soggetta all'apposizione di vincoli o condizioni.

Art. 87 - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti o in disponibilità del Comune

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di tombe costruite o in disponibilità del Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, al netto di eventuali operazioni di svuotamento e ricollocamento dei resti:

- a) per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Per eventuali opere eseguite dal concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, non si riconosce nessun rimborso.

4. La rinuncia non può essere soggetta all'apposizione di vincoli o condizioni.

Art. 88 - Divisione di una tomba di famiglia

1. Più titolari di una tomba di famiglia possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote. L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali provvederà all'annotazione della divisione a seguito di presentazione da parte dell'interessato dell'atto dal quale risulti la divisione medesima.

2. Gli oneri di manutenzione possono essere determinati in ragione dei posti o delle quote assegnate.

Art. 89 – Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, co. 2, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio Comunale e Cimiteriale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. La traslazione, nel giorno indicato, avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 90 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario, il fondatore o il subentrante, ha il dovere:
 - a) della manutenzione della sepoltura in modo che sia sempre decorosa e consona all'ambiente cimiteriale;
 - b) di evitare pericoli alla pubblica incolumità provvedendo ad eliminare possibili fonti di pericolo;
 - c) di evitare pericoli all'igiene pubblica, eliminando cause di odori o percolazioni;
 - d) del rispetto dei patti contrattuali contenuti nella concessione firmata dal primo concessionario;
 - e) di consentire l'accesso al sepolcro di chiunque voglia effettuarvi atti di *pietas* e permettendo la sepoltura di chiunque sia titolare dello *ius sepulchri*.
2. I subentranti, qualora plurimi, sono responsabili in solido.
3. Il mancato rispetto di tali doveri si configura come una violazione delle pattuizioni contrattuali della concessione e può portare alla revoca o alla decadenza della stessa nei modi previsti dal presente Regolamento.
4. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione

o la sistemazione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, di resti o ceneri, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute dal Comune stesso.

5. Nel caso di mancata esecuzione degli interventi ordinati e/o perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza, ai sensi delle successive disposizioni.

Art. 91 - Disinteresse

1. Nella fase di sepoltura la situazione di disinteresse da parte del concessionario o dei familiari è regolata dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Tale disinteresse in generale si verifica anche in caso di mancanza o irreperibilità dei familiari o al mancato subentro nella concessione, fatta salva ogni azione di recupero dei crediti, anche con messa a ruolo dell'importo, nel caso di eredità del defunto o nell'individuazione degli aventi l'onere di provvedere al defunto in vita.

3. Dopo il termine della durata della concessione o in occasione di estumulazioni straordinarie, la situazione di disinteresse da parte dei familiari si configura nei casi:

a) qualora sia impossibile contattare gli aventi titolo dopo che da parte del Comune si siano fatti i tentativi possibili di identificazione degli stessi;

b) qualora non sia stata fatta una comunicazione da parte degli aventi titolo entro i tempi previsti di variazione della titolarità della concessione (subentro);

c) qualora gli aventi titolo non rispondano tempestivamente ad una comunicazione in merito da parte del Comune che avvisa che la concessione è scaduta;

d) qualora gli aventi titolo non si mettano d'accordo sulla destinazione dei resti estumulati o esumati a maggioranza;

e) qualora non provvedano a pagare tempestivamente eventuali tariffe;

4. Il disinteresse comporta che ogni decisione o diritto in merito al sepolto e/o al sepolcro spetta al Comune, compresa l'eventuale inizio della procedura di decadenza.

Art. 92 - Abbandono per incuria

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:

a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba;

b) difficile leggibilità delle iscrizioni sulle lapidi;

c) pericoli per la pubblica incolumità;

- d) inottemperanza a disposizioni o richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica;
 - e) irreperibilità degli aventi titolo: discendenti, subentranti od eredi.
2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione.
3. Se, trascorsi 12 mesi dalla morte del concessionario o di un cointestatario, non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione dai diretti discendenti o collaterali o eredi come da contratto, è dato un ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali gli aventi titolo al subentro possono dichiarare la loro titolarità, previo pagamento della tariffa relativa al subentro maggiorata del 100%. Trascorso inutilmente tale termine il Comune ha facoltà di dichiarare l'abbandono per incuria della concessione. Se entro i 13 mesi di affissione del provvedimento di decadenza gli aventi titolo volessero regolarizzare l'atto di concessione, ciò potrà avvenire previo pagamento della tariffa relativa maggiorata del 200%. Trascorsi inutilmente i 13 mesi, si procede con la dichiarazione di decadenza della concessione nei modi di cui al successivo articolo.
4. Nel caso di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare in possesso del posto o dei posti abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 93 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando entro 30 giorni dal decesso, la sepoltura individuale, non sia stata occupata dal cadavere, ceneri o resti;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 90;
 - e) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f)

di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e a quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Art. 94 - Provvedimenti conseguenti la decadenza della concessione

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nel campo inconsunti, nell'ossario comune, o nel cinerario comune.

2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 95 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o con la soppressione del cimitero.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo inconsunti, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 96 - Accesso ai cimiteri da parte delle imprese private

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di

apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

5. Alle imprese è tassativamente vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 97 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle di famiglia e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione delle cappelle di famiglia debbono essere approvati dal competente organo del Comune, eventualmente su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione per il Paesaggio, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le cappelle di famiglia non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente

ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

9. I concessionari di cappelle di famiglia hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 98 - Responsabilità e Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma o alla stipula di una garanzia fideiussoria con escussione a semplice richiesta da parte del Comune a titolo di deposito cauzionale fissato con tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata con tariffa.

Art. 99 - Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione delle cappelle di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. è vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio comunale competente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 100 - Introduzione e deposito di materiali

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è permessa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. L'attivazione di laboratori di sgrossamento dei materiali è vietata sull'area concessa.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 101 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Nei giorni festivi è vietato lavorare, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale sentito il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 102 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della Commemorazione dei Defunti (2 novembre), nonché dei due giorni antecedenti e successivi la stessa, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 103 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, tramite apposito atto amministrativo, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 98.

TITOLO VIII – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 104 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende e assicura in forma congiunta le

seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dall'ufficio comunale competente, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 105 - Divieti

1. Lo svolgimento dell'attività funebre è vietato negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. Alle imprese funebri è fatto inoltre divieto:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;

- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria per incompatibilità con la l. n. 287/1990 e con la l. r. n. 33/2009 e non vi deve essere controllo fra le due né commistione di dipendenti.

TITOLO IX - ATTIVITA' SANZIONATORIA

Art. 106 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nella sezione relativa alla Polizia Mortuaria, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. Leggi Sanitarie, nonché dell'art. 107 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite anche in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della l. n. 689/1991.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
5. Verranno inoltre applicate le sanzioni previste dagli articoli successivi.

Art. 107 - Sanzioni generiche

1. I concessionari che hanno realizzato opere in contrasto con le prescrizioni delle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale o con quanto previsto dal presente Regolamento dovranno regolarizzare, entro 6 mesi dell'entrata in vigore di questa norma, o anche dal momento della contestazione da parte degli uffici comunali, la propria posizione amministrativa mediante integrazione della concessione e dei relativi pagamenti.
2. A coloro che, trovandosi nella situazione di cui al comma 1, non abbiano proceduto alla regolarizzazione, verranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 oltre alla sanzione gravissima e l'obbligo del ripristino pena la decadenza della concessione.
3. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'Ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni ed i comportamenti che non rispettano il presente Regolamento e i dispositivi definiti "provvedimenti

attuativi" della presente normativa che verranno emanati successivamente, salvo ulteriori effetti di legge, anche di carattere risarcitorio, sono sanzionate, con le modalità previste, a cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

4. Le sanzioni possono essere a carico di:

- a) privati cittadini;
- b) imprese di pompe funebri;
- c) imprese autorizzate a lavorare all'interno del cimitero;
- d) imprese non autorizzate ad accedere al cimitero.

5. Il mancato rispetto entro 30 giorni alle ingiunzioni fatte dal Comune e contestanti la mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi della l. n. 689/1981. Sono considerati i seguenti livelli sanzionatori:

- a) sanzione grave: sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 500,00 (cinquecento);
- b) sanzione molto grave: sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 200,00 (duecento) né superiore a € 1.500,00 (millecinquecento);
- c) sanzione gravissima: sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 500,00 (cinquecento) né superiore a € 3.500,00 (tremilacinquecento);
- d) sanzione relativa alla sospensione dall'accesso al cimitero per i periodi previsti.

6. In caso di recidiva la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione ovvero fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila). Inoltre, il Comune ha facoltà di ricorrere, nel caso e quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di decadenza.

7. Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31 gennaio di ogni nuovo anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo specifica delibera della Giunta Comunale in merito.

8. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione stessa da parte del Comune.

9. La violazione delle disposizioni in materia di illuminazione votiva è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro, come

previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 108 - Ambito di applicazione

1. L'inosservanza delle prescrizioni, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento, costituisce:

- a) violazione disciplinare per i dipendenti comunali;
- b) applicazione di penale contrattuale in caso di soggetti gestori, esterni al Comune;
- c) applicazione della sanzione grave per privati cittadini in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 64, co. 1;
- d) applicazione della sanzione molto grave, gravissima o sospensione nel caso di imprese di onoranze e servizi funebri;
- e) applicazione di sanzione molto grave per imprese autorizzate a lavorare nel cimitero, in caso di:
 - i. attività di accaparramento di lavori o di servizi;
 - ii. lavori non autorizzati;
 - iii. lavori difformi rispetto a quelli autorizzati;
 - iv. qualsiasi intervento che crei pericolo per la pubblica incolumità (es. recinzioni insufficienti, abbandono di materiale, percorsi non segnalati, ecc);
 - v. lavorazione all'interno del cimitero ad eccezione di quelle autorizzate, ciò solo per i marmisti;
- f) applicazione di sanzione gravissima per imprese non autorizzate ad accedere nel cimitero, oltre ad essere impedito all'accesso allo stesso per un periodo di almeno 180 giorni, salvo ulteriori penali nel caso.

Art. 109 - Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri

1. Nel caso in cui l'impresa di pompe funebri a cui sia stato richiesto di dimostrare con documentazione e dichiarazioni che i feretri da essa utilizzati sono rispondenti alla normativa, non rispondesse alla richiesta entro 30 giorni, è soggetta alla sospensione dall'accesso al cimitero da 60 giorni a 180 giorni.

2. Nel caso in cui venisse accertato, o in fase di preparazione o anche in occasione delle esumazioni o estumulazioni, che l'impresa di pompe funebri non ha rispettato le norme di preparazione del feretro (biodegradabilità dei materiali, prodotti mineralizzanti ecc...), questa è soggetta alla sanzione "molto grave" e alla sospensione dall'accesso al cimitero di 180 giorni per la prima infrazione e progressivamente fino a 3 anni in caso di recidiva.

3. Per quanto riguarda l'attività di vestizione dei cadaveri, in caso di accertamento di infrazione (es.: uso prevalente di indumenti non biodegradabili, interventi antiputrefattivi non consentiti, ecc...), l'impresa dovrà giustificare le cause dell'infrazione. Nel caso le giustificazioni fossero ritenute insufficienti dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e in caso di reiterata infrazione (massimo 2 volte), sarà soggetta alla sanzione "molto grave" e in caso di recidiva alla sospensione dall'accesso al cimitero per almeno 60 giorni.

4. Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà applicare la sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità valutata della violazione stessa.

5. Nel caso di offerta dei propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici, compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre all'applicazione della sanzione gravissima, una più grave sanzione, consistente nella sospensione dell'impresa che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dal cimitero.

6. Si precisa che per accesso al cimitero si intende anche che non potranno essere accettati cofani predisposti dalla impresa sanzionata, di tale eventuale condizione l'impresa dovrà informare i dolenti che dovessero rivolgersi alla stessa, rimanendo responsabile di ogni conseguenza derivante dall'inosservanza di questa prescrizione.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il previgente Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché ogni altra contraria disposizione regolamentare vigente in materia;

Art. 111 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che per la durata delle concessioni e i patti contrattuali contenuti nella concessione firmata. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture

private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di cui trattasi.

3. Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono soggette alla possibilità di rinnovo fino al massimo di quelle previste dal presente Regolamento, includendo anche i rinnovi già effettuati. Per cui se una concessione è stata rinnovata per due o più volte, all'entrata in vigore del presente regolamento, essa non potrà essere più rinnovata.

4. In caso di conflitto o non congruenza fra le prescrizioni, vale la più restrittiva.

5. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 112 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO A – GLOSSARIO

ADDETTO ALLA CUSTODIA: persona delegata ad accogliere i defunti in cimitero, compila la prima copia del registro cimiteriale e la trasmette all'ufficio dei Servizi Cimiteriali, verifica la rispondenza della documentazione e delle autorizzazioni che accompagnano il feretro, vigila che non avvengano furti o danneggiamenti e sul comportamento dei frequentatori del cimitero. Sia che sia un dipendente dell'amministrazione che un soggetto esterno parte della società affidataria, opera sotto la direzione e responsabilità del Responsabile della custodia cimiteriale e la supervisione, vigilanza e direttive del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

AVENTI TITOLO: familiari più vicini affettivamente al defunto, in ordine di precedenza, prima il coniuge, unito civilmente o convivente more uxorio, a seguire i parenti secondo il grado di parentela come definiti all'art. 6 del Regolamento. Nelle questioni patrimoniali, e per la titolarità delle Cappelle di tombe di famiglia, gli eredi.

AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA: sono i familiari del fondatore del sepolcro come definiti nel regolamento.

CADAVERE: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte. Nell'uso comune è definito come salma che identifica in realtà le spoglie mortali (es.: posto salma) prima che il medico necroscopo ne dichiari la morte. Nel testo vengono usate entrambe le diciture con lo stesso significato.

CAMERA MORTUARIA: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.

CAMPO ANGELI: campo destinato all'inumazione di bambini sotto i 10 anni.

CAMPO INCONSUNTI: campo speciale, ovvero area destinata all'inumazione di resti inconsunti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

CONCESSIONE: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale.

CONTENITORE DI ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza

per inadempienza del concessionario.

EREDI: l'identificazione degli eredi è necessaria per stabilire chi è responsabile della manutenzione e del rispetto dei patti contrattuali (concessione) per le cappelle di famiglia, in particolare del passaggio di proprietà del sepolcro a fine concessione. Estinta la famiglia o in caso di irrintracciabilità dei familiari discendenti, la mancanza di eredi rende la tomba nella disponibilità del Comune.

FOSSA: indica la sepoltura di un feretro direttamente nel terreno senza manufatti interrati. È la sepoltura ordinaria a cui è dovuto il comune in mancanza di specifiche altre forme di sepoltura.

N.T.A.: Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale (**P.R.C.**).

PERSONE AFFETTIVAMENTE PIÙ VICINE AI DEFUNTI SEPOLTI: per poter movimentare (compresa riduzione o cremazione dei resti) i defunti ci vuole l'assenso della persona affettivamente più vicina al defunto, altrimenti i resti restano nel sepolcro fino a scadenza concessione. Per ordine di precedenza si ha il coniuge, l'unito civilmente o il convivente more uxorio, a seguire i parenti di grado più prossimo, in primis figli e genitori.

POSTO SALMA: la salma è le spoglie mortali prima che il medico necroscopo ne dichiari la morte, dal momento dell'accertamento della morte si usa il termine cadavere.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE: coordinatore dell'attività di chiunque, uffici o settori del Comune o ditte esterne, intervenga nell'ambito cimiteriale.

TOMBE A TERRA: tombe costruite a terra oggetto di tumulazione a terra. Costituite da un manufatto interrato a uno, due o più posti affiancati in loculi separati.

CAPPELLE DI FAMIGLIA: edifici costruiti da privati o dal Comune su aree date in concessione da quest'ultimo, dove il fondatore può destinare le sepolture a sé e ai suoi famigliari.